

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Approvazione atti e indizione ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di mercato eseguita tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, per l'acquisizione di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, importo presunto di base d'asta triennale € 909.000,00 oltre iva.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: SIMONA AMEDURI

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

SIMONA AMEDURI

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si
compone di n.125 pagine di cui
n.117 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTI

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2015 e dal Decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;

il Decreto del presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

l'atto di autonomia aziendale approvato con Deliberazione n. 1153 del 17 dicembre 2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27 gennaio 2020 e pubblicato sul BURL del 30 gennaio 2020, n. 9, con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Acquisizione Beni e Servizi;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "Atto aziendale della ASL ROMA I approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale- Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;

VISTA

la Deliberazione n. 347 dell'8 luglio 2022, così come modificata ed integrata con la Deliberazione n. 329 del 15.03.2024, avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

PREMESSO

che, con nota prot. n. 12263 del 23/1/2025, agli atti della UOC Acquisizione Beni e Servizi, la UOC Ingegneria Clinica ha richiesto l'acquisizione di n. 2 apparecchiature con metodica OSNA, per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, importo presunto di base d'asta triennale € 909.000,00 oltre iva, trasmettendo all'uopo Capitolato Tecnico e caratteristiche tecniche minime, elaborate congiuntamente con la UOSD Pianificazione Acquisti e Monitoraggio Spesa beni Sanitari;

che, la fornitura richiesta, con la particolare metodologia OSNA è utilizzata durante gli interventi chirurgici eseguiti presso la Asl Roma 1 sul carcinoma della mammella, per la valutazione dello stato del linfonodo sentinella, con sistema basato sulla determinazione molecolare della presenza della Citokeratina, sostanza presente nelle cellule tumorali;

che la metodica OSNA, di diagnosi e individuazione del linfonodo sentinella, in sede intra operatoria, assicura benefici per le pazienti trattate chirurgicamente per tumore alla mammella, in quanto consente di evitare trattamenti chirurgici inappropriati o di re-intervenire nei casi di falsi negativi, con elevati livelli di compliance anche sulla tecnica chirurgica, in quanto consente l'asportazione dei soli linfonodi patologici, evitando un over treatment ed una più corretta, efficace e funzionale gestione clinica delle pazienti nel follow-up;

CONSIDERATA

la peculiare tecnica diagnostica richiesta dai Servizi aziendali anzidetti, ossia la metodica OSNA, la UOC proponente il presente atto, in data 24/1/2025 ha pubblicato su STELLA una consultazione preliminare di mercato, n. registro di sistema PI014911-25, tesa a verificare

la presenza sul mercato, di Operatori Economici in grado di fornire i sistemi analitici in oggetto o equivalenti per metodologia, tecnica, capacità e performance di indagine quali/quantitativa, fissando al 10/2/2025 ore 12:00 il termine ultimo per inviare una manifestazione di interesse;

DATO ATTO

che, entro il termine anzidetto, è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse valida e completa, da parte della Sysmex Italia s.r.l., acquisita al protocollo aziendale n. 16574 del 29/1/2025;

che entro la data di scadenza, acquisita al protocollo aziendale n. 17168 del 30/01/2025 è, altresì, pervenuta, una manifestazione di interesse parziale, da parte della BioAir S.p.A., per le sole cappe a flusso laminare, ritenuta incompleta e, dunque, inammissibile;

che la Sysmex Italia s.r.l., oltre a manifestare interesse a fornire i sistemi in full service di cui in oggetto, ha, altresì, trasmesso dichiarazione di diritto di esclusiva di distribuzione e assistenza tecnica nello Stato Italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano della metodologia OSNA, di cui la Sysmex Corporation, con sede principale in Wakinoama-Kaigandoori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Giappone, è proprietaria;

che la consultazione preliminare di mercato è stata svolta al fine di verificare l'esistenza sul mercato di Operatori Economici in grado di offrire alla Stazione Appaltante il service con metodica OSNA ovvero "equivalente" per metodologia, tecnica, capacità e performance di indagine quali/quantitativa (determinazione molecolare della presenza della Citokeratina) assicurando dette performance nelle procedure chirurgiche, per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprendenti strumentazione, cappe a flusso laminare, materiali di consumo e reagenti dedicati, Lotto Unico, occorrenti alle UOC Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito della ASL Roma 1, con capacità produttiva per circa n. 600 test annui;

CONSIDERATO

che, per quanto sopra esplicitato, l'unica manifestazione di interesse valida e completa, pervenuta a seguito della pubblicazione su STELLA della consultazione preliminare di mercato, n. registro di sistema PI014911-25, è quella della Sysmex Italia s.r.l.;

VISTI

l'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, del D. Lgs. 36/2023, a mente del quale, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

l'art. 1, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 a mente del quale "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*";

le Linee Guida ANAC – Vigilanza Contratti Pubblici, "*Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando*", alla luce delle quali il lock-in si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente;

ATTESO

che la Asl Roma 1, in ossequio alla normativa sopra menzionata ha cercato sul mercato altro operatore in grado di fornire sistemi equivalenti al metodo OSNA per destinazione d'uso e capacità di performance tecniche ben delineate nella consultazione di mercato, in modo da soddisfare i requisiti richiesti dalle pratiche chirurgiche adottate in Azienda, pubblicando all'uopo apposto avviso sulla Piattaforma Telematica Acquisti della Regione Lazio;

che, dunque, la Stazione Appaltante ha esperito i tentativi di legge per la ricerca di Operatori Economici e avviare una competizione sul mercato;

che, l'unico Operatore in grado di offrire l'analisi intraoperatoria del linfonodo sentinella con metodica OSNA è la Sysmex Italia s.r.l.;

RITENUTO

pertanto necessario indire, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con il suddetto Operatore Economico, tramite Piattaforma Telematica Acquisiti Regione Lazio (STELLA), al fine di acquisire la migliore offerta possibile per la fornitura di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprensivi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, per una produzione triennale stimata di n. 1.800 test, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, per l'importo presunto di base d'asta triennale pari ad € 909.000,00 oltre iva;

PRESO ATTO

che, in seno alla presente procedura da espletarsi su STELLA, è previsto il pagamento del contributo all'ANAC, calcolato sulla base di quanto disposto dall'Autorità con delibera n. 610 del 19/12/2023 e s.m.i.;

che, è stato stimato il valore complessivo della fornitura in € 1.545.300,00, comprensivo delle opzioni di cui all'art. 120, per eventuale:

- Rinnovo della fornitura per 12 mesi, per € 303.000,00;
- Estensione in aumento del quinto d'obbligo, per € 181.800,00;
- Proroga tecnica per 6 mesi, per € 151.500,00;

che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG verrà effettuata al momento della pubblicazione della procedura, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.TEL.LA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

che la procedura in trattazione, regolarmente inserita nella programmazione triennale 2024-2026 di cui alla Deliberazione CS n. 908 del 25/10/2023, Numero Intervento CUI F13664791004202100071, non produce duplicazioni o frazionamenti artificiosi di rapporti contrattuali a livello regionale e non si sovrappone ad analoghe iniziative della CONSIP Spa o di altri soggetti aggregatori che potrebbero efficacemente rispondere alle esigenze perseguite con il presente atto;

VISTA

la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara:

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico
- allegato 3 Disciplinare tecnico sicurezza Informatica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 scheda attrezzature
- allegato 6 modulo attestazione pagamento di bollo
- allegato 7 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 8 pattuizioni trattamenti dati personali
- allegato 9 informativa privacy
- allegato 10 schema contatto
- allegato 11 patto di integrità

INDIVIDUATO

Il Dott. Antonio Panicià Bonifazi, Direttore ff UOC Anatomia Patologica, quale Responsabile Unico del Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

VISTO

l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti*

specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”;

l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 che statuisce che “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”;

VISTA

la deliberazione CS n. 709 del 12/06/2024 avente ad oggetto “Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici”;

ATTESO

che il quadro economico relativo alla presente procedura negoziata è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo stimato	
a1) Importo triennale a base d'asta	€ 909.000,00
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	€ 181.800,00
a.5) Proroga tecnica	€ 151.500,00
a.6) Opzione di rinnovo	€ 303.000,00
Totale importo stimato	€ 1.545.300,00
b) Somme a disposizione della S.A.	
b2) incentivi ex art.45 D. Lgs. 36/2023	€ 18.180,00
b3) IVA 22 % ed eventuali altre imposte	€ 339.966,00
totale b)	€ 358.146,00
IMPORTO TOTALE a) + b)	€ 1.903.446,00

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

IMPORTO APPALTO	€ 909.000,00
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	€ 18.180,00
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 14.544,00
ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	€ 3.636,00

che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

	RIPARTIZIONE	%	NOMINATIVO	IMPORTO MASSIMO
1	Programmazione spesa per investimenti	5%		727,20 €
	RUP	30%	Antonio Panicià Bonifazi	436,32 €
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%		
	Collaboratore/i	40%	Maddalena Scarcelli – Francesco Piccinno	290,88 €
2	Attività di progettazione	5%		727,20 €
	RUP	10%	Antonio Panicià Bonifazi	145,44 €
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%		
	Collaboratore/i	20%		
	Definizione capitolato tecnico	40%	Ilaria Fini – Federica Albo – Flavio Iacoangeli	290,88 €
3	Predisposizione dei documenti di gara	35%		5.090,40 €
	RUP	10%	Antonio Panicià Bonifazi	509,04 €
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	Simona Ameduri	2.545,20 €

	Collaboratore/i	40%	Francesco Piccinno – Giuliana Consoli – Fabrizio Perchinunno- Carlotta Tricca – Roberta Scassa – Jennifer Poeti	2.036,16 €
	Esecuzione dei contratti pubblici	55%		7.999,20 €
	RUP	10%	Antonio Paniccià Bonifazi	2.399,76 €
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%		
4	Collaboratore/i	10%		
	Direttore dell'esecuzione	30%	Francesca Frattura	2.399,76 €
	Collaboratore/i DEC	15%	Flavio Iacoangeli – Stefania Pece	1.199,88 €
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	Francesca Frattura	959,90 €
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	Loredana verdelli	239,98 €

RITENUTO

di provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, ai sensi della Delibera ANAC n.582 del 13.12.2023 ed in conformità degli obblighi fissati dal D.Lgs. 36/2023, nonché di pubblicare l'esito della procedura in oggetto sul portale istituzionale aziendale sezione "Amministrazione Trasparente";

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, con l'avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, finalizzata all'affidamento della fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per un importo presunto di base d'asta triennale pari ad € 909.000,00 oltre iva di legge, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lazio STELLA, tramite la pubblicazione di una richiesta di offerta alla società Sysmex Italia s.r.l., unico Operatore intervenuto nella consultazione preliminare di mercato, n. registro di sistema PI014911-25, che distribuisce in via esclusiva la strumentazione in parola;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara;

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico
- allegato 3 Disciplinare tecnico sicurezza Informatica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 scheda attrezzature
- allegato 6 modulo attestazione pagamento di bollo
- allegato 7 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 8 pattuizioni trattamenti dati personali
- allegato 9 informativa privacy
- allegato 10 schema contatto
- allegato 11 patto di integrità

di nominare il Dott. Antonio Paniccià Bonifazi, Dirigente Medico, facente funzioni di Direttore UOC Anatomia Patologica, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente e la Dott.ssa Simona Ameduri Responsabile della Fase di affidamento;

di disporre, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza, di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” della ASL Roma 1, sezione “Amministrazione trasparente” e di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile
del Procedimento
Dott.ssa Simona Ameduri
Firmato digitalmente

La Direttrice della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall’art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall’art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell’Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto “*Approvazione atti e indizione ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di mercato eseguita tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, per l’acquisizione di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l’analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, importo presunto di base d’asta triennale € 909.000,00 oltre iva*” e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, con l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, finalizzata all’affidamento della fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l’analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per un importo presunto di base d’asta triennale pari ad € 909.000,00 oltre iva di legge, utilizzando la piattaforma telematica della Regione Lazio STELLA, tramite la pubblicazione di una richiesta di offerta alla società Sysmex Italia s.r.l., unico Operatore intervenuto nella consultazione preliminare di mercato, n. registro di sistema PI014911-25, che distribuisce in via esclusiva la strumentazione in parola;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara;

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico
- allegato 3 Disciplinare tecnico sicurezza Informatica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 scheda attrezzature
- allegato 6 modulo attestazione pagamento di bollo
- allegato 7 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 8 pattuizioni trattamenti dati personali
- allegato 9 informativa privacy
- allegato 10 schema contatto
- allegato 11 patto di integrità

di nominare il Dott. Antonio Paniccià Bonifazi, Dirigente Medico, facente funzioni di Direttore UOC Anatomia Patologica, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente e la Dott.ssa Simona Ameduri Responsabile della Fase di affidamento;

di disporre, in conformità agli obblighi di pubblicità e trasparenza, di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, la pubblicazione del presente provvedimento sul “profilo di committente” della ASL Roma 1, sezione “Amministrazione trasparente” e di rendere disponibili tutti gli atti di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell’Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all’attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmata digitalmente

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE

Con atto deliberativo del Direttore Generale, l'Azienda Sanitaria Roma 1 (in seguito: Asl Roma 1 o Azienda) ha deliberato di affidare, tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando, n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alla UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Il presente documento, che integra e illustra i contenuti dell'invito a formulare offerta costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle modalità di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa nonché le altre informazioni relative all'appalto.

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata, previa verifica di conformità tecnica dei prodotti offerti, da parte del RUP.

Il Responsabile unico del progetto è il Dott. Antonio Paniccià Bonifazi.

Il responsabile della fase di aggiudicazione e stipula dei contratti è la Dott.ssa Simona Ameduri.

Oggetto della presente procedura è di garantire l'approvvigionamento di strumentazione e dispositivi di qualità con prezzi di mercato, in modo da soddisfare le esigenze delle strutture destinatarie della fornitura in trattazione relativamente alla manualità, contesto operativo, volume di attività, e garantire allo stesso tempo la qualità e sicurezza nell'erogazione delle prestazioni.

PIATTAFORMA TELEMATICA

UTILIZZO PIATTAFORMA

Per l'espletamento della presente negoziazione la stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio – STELLA (in seguito "Sistema") accessibile al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> (in seguito "Sito"). Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle guide accessibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (di seguito "Guide").

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema e avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo al Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide.

In caso di mancato o malfunzionamento del Sistema, anche laddove non sia possibile accertarne la causa, la stazione appaltante può disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per il tempo necessario a ripristinarne la normale operatività, per una durata proporzionale a quella del mancato o non corretto funzionamento.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere al Sistema.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma telematica mail: supporto.stella@regione.lazio.it. Telefono: 06/997744.

DOCUMENTAZIONE DI INVITO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di invito a formulare offerta

La documentazione comprende:

Disciplinare e i seguenti suoi allegati:

- allegato 1 Domanda di partecipazione
- allegato 2 Capitolato Tecnico
- allegato 3 Disciplinare tecnico sicurezza Informatica
- allegato 4 schema offerta economica
- allegato 5 scheda attrezzature
- allegato 6 modulo attestazione pagamento di bollo
- allegato 7 schema di concordato preventivo (eventuale)
- allegato 8 pattuizioni trattamenti dati personali
- allegato 9 informativa privacy
- allegato 10 schema contatto
- allegato 11 patto di integrità

Si precisa che gli Allegati relativi alla Privacy dovranno essere predisposti solo in sede di aggiudicazione e al momento della stipula del contratto e che l'accettazione formale del patto di integrità è riportata nella domanda di partecipazione.

La documentazione della procedura negoziata è disponibile al sotto indicato indirizzo:

<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in>

scadenza, all'interno del dettaglio del bando "procedura negoziata" concernente la procedura di gara (di seguito "Sezione bando aperto").

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12,00 del giorno riportato sul portale per via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica. Si invita l'operatore economico invitato pertanto a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verranno prese in considerazione e forniti riscontri alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate ed oltre il termine predetto.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici invitati, comprese le comunicazioni di cui all'art.90 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), avvengono tramite la funzionalità "Comunicazioni", accessibile all'interno del Sistema ovvero, tramite pubblicazione sul Sito Istituzionale o alla Sezione bandi aperti o all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-scaduti> all'interno del dettaglio del Bando "in corso" (di seguito "Sezione bando in corso") concernente la procedura di gara. Il Sistema invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (di seguito "Contratto di rete") o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, fra imprese artigiane e di consorzi stabili, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è composto da n. 1 lotto indivisibile, la cui descrizione è riportata nell'Allegato 2 Capitolato Tecnico.

La quantificazione della fornitura prende come riferimento i dati storici dei consumi, nonché dalla previsione del trend di attività e pertanto sulla stima effettuata allo stato delle informazioni in possesso.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice dei Contratti, si riporta nello schema sottostante il calcolo dell'importo massimo stimato dell'appalto (importo totale pagabile, IVA esente), ivi comprese opzioni e rinnovo del contratto, così come esplicitamente stabiliti nel presente Disciplinare e puntualmente declinate nel paragrafo 3.2 rubricato "durata":

Importo triennale dell'appalto	Importo proroga tecnica 6 mesi	Importo quinto d'obbligo	Rinnovo 12 mesi	Importo stimato dell'appalto
909.000,00	151.500,00	181.800,00	303.000,00	1.545.300,00

REVISIONE PREZZI

Al contratto d'appalto si applicano le norme relative alla revisione prezzi così come disciplinate al Codice dei Contratti Pubblici.

DURATA

La durata del contratto è pari a 36 mesi dalla data del verbale di collaudo e messa in funzione dei macchinari.

L'Asl Roma 1 si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Asl Roma 1 medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante si riserva di applicare ai contratti la cui esecuzione è in corso, le modifiche dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023, tiene conto delle eventuali opzioni come riportate nello schema soprastante.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESCUZIONE

Oltre alle ipotesi di modifica contrattuale previste nell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare alle stesse condizioni e prezzi il contratto per ulteriori 6 mesi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'affidatario almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, in casi eccezionali, laddove intervengano oggettive ed insuperabili cause di ritardo nella conclusione della procedura di affidamento tesa all'individuazione del nuovo fornitore, si riserva per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente in quanto l'interruzione della fornitura delle protesi destinati alle esigenze cliniche di cura dei pazienti della Asl Roma 1, determinerebbe un grave nocumento all'interesse pubblico. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto iniziale.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in riferimento ad un determinato lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso lotto.

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sul corretto svolgimento della procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 sono cause di esclusione automatica, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Requisiti di idoneità'

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA

Non richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

Non richiesti.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

– da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

possedere i requisiti previsti dall'articolo Errore: sorgente del riferimento non trovata e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

Non richiesta.

SOPRALLUOGO

Non previsto.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Il concorrente effettua il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato del lotto comprensivo pertanto della proroga.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare nella documentazione amministrativa la ricevuta di pagamento.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte

presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

In fase di presentazione dell'offerta non è richiesta la consegna di campionatura

Qualora la Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario, al fine di verificare qualità e funzionalità dei dispositivi offerti, potrà richiedere campionatura.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso fino all'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Il termine di scadenza delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno riportato sul portale.

Il Sistema non accetta offerte presentate dopo il termine di presentazione dell'offerta stabilito.

Fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, l'operatore economico ha facoltà di inserire sul Sistema offerte successive sostitutive della precedente, ritirare l'offerta presentata. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la stessa non comporti presentazione di nuova offerta o sua modifica sostanziale e che resti comunque assicurato l'anonimato.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Non sono accettate offerte alternative.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Il Sistema accetta esclusivamente files con i seguenti formati p7m, .pdf, .7-zip, .rar, .zip.; Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione che la compone, salvo laddove diversamente indicato, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. La stazione appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta in sola copia semplice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Commissione di gara. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico produce la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione secondo il modello allegato al disciplinare di gara;
- 2) compila il DGUE secondo il modello già impostato sul sistema e ricaricandolo a sistema;
- 3) eventuale procura;
- 8) attestazione pagamento contributo ANAC;
- 9) Ricevuta del pagamento elettronico dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 assolta tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, del bonifico bancario effettuato tramite codice IBAN IT07Y0100003245348008120501, specificando nella causale denominazione, codice fiscale e procedura di gara, ovvero mediante utilizzo dell'allegato 7 con allegata copia del contrassegno in formato pdf;
- 10) eventuale ulteriore documentazione amministrativa.

Alla documentazione amministrativa, alla pari di quella tecnica ed economica non dovrà essere allegata copia di documenti di riconoscimento, in quanto firmata digitalmente dal dichiarante, ne' riportati elementi quali data di nascita, codice fiscale indirizzo di residenza, ecc. del sottoscrittore-

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente riporta:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di accettare il patto di integrità

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

la dichiarazione di avvalimento;

il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

OFFERTA TECNICA

La Busta tecnica contiene la seguente documentazione:

- 1) scheda attrezzatura debitamente compilato in ogni sua parte;
- 2) Schede tecniche e schede di sicurezza dei diagnostici, dei consumabili, e degli altri materiali ausiliari offerti.
- 3) Schede tecniche della strumentazione offerta;
- 4) Relazione sui sistemi offerti, modalità di funzionamento, semplicità di uso, elementi di innovazione, ecc.
- 5) Caratteristiche dell'assistenza tecnica modalità, personale impiegato, tempi di intervento e tempistiche di risoluzione del guasto;
- 6) Formazione del personale;
- 7) Relazione sulle caratteristiche del middleware;
- 10) Ogni ulteriore informazione e/o documento tecnico ritenuto utile e necessario alla valutazione di conformità tecnica.

Il RUP potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto, comporta l'esclusione dalla procedura negoziata.

La documentazione tecnica, alla pari di quella amministrativa, deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

I documenti costituenti l'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'offerente.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Fatta eccezione per le attestazioni relative alle certificazioni di qualità, l'offerta tecnica dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di presentazione di documenti in lingua diversa da quella italiana, gli stessi dovranno essere accompagnati anche da una traduzione resa ai sensi del DPR 445/2000.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante del Contratto da stipularsi all'esito dell'eventuale aggiudicazione.

La predetta documentazione tecnica dovrà riportare tutte le informazioni necessarie, per consentire l'accertamento dei requisiti essenziali minimi indicati nel Capitolato tecnico.

In merito ai segreti tecnici –commerciali, l'operatore economico ha facoltà di allegare una dichiarazione firmata contenente i dettagli della documentazione tecnica coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza e comunque, resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione e specificazione in proposito da parte del concorrente, l'ASL Roma 1 si riterrà autorizzata a consentire l'accesso e la visione di tutta la documentazione presentata senza ulteriori interlocuzioni.

Tutta la documentazione tecnica presentata dovrà riportare chiaramente l'indicazione del lotto e della voce di riferimento.

E' interesse dell'operatore economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una completa valutazione della propria offerta da parte del RUP.

Si precisa che, al fine di facilitare le operazioni di accesso agli atti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, la documentazione tecnica dovrà essere prodotta priva di ogni riferimento a dati personali protetti dalla privacy (codice fiscale, data di nascita, indirizzo di residenza, etc.).

Alla predetta documentazione e alla documentazione amministrativa non dovrà essere allegata copia di documenti di riconoscimento, in quanto firmati digitalmente dal dichiarante.

OFFERTA ECONOMICA

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione,

- a) l'offerta economica utilizzando lo schema allegato al Disciplinare.

La documentazione deve essere firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 ed è predisposta sul SISTEMA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SISTEMA.

L'operatore **ha facoltà** di riportare nell'offerta economica documentazione in merito ai giustificativi relativi alle voci di prezzo e di costo, che concorrono a formare il valore complessivo della propria offerta. Si precisa che trattasi di mera facoltà e, pertanto, l'assenza di predetta documentazione non costituisce causa di esclusione.

Si evidenzia, altresì, che:

in caso di discordanza tra il valore offerto nella Scheda offerta economica e quanto riportato a sistema, il responsabile della fase di gara procederà a ricalcolare il valore offerto dandone evidenza nella piattaforma telematica.

Il prezzo totale del Lotto dovrà essere espresso con un numero di decimali non superiore a due (2), mentre per i prezzi dei singoli componenti potranno essere inseriti fino a quattro (4) decimali.

I prezzi sono considerati iva esclusa

I prezzi offerti sono comprensivi dei servizi connessi alla fornitura anche di quelli migliorativi se dichiarati in sede di offerta tecnica.

Non saranno ammesse offerte complessive pari a 0 (zero).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione dell'offerta è basata sulla conformità ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico.

La valutazione delle caratteristiche qualitative delle offerte risultate conformi alle caratteristiche tecniche minime specifiche, sarà effettuata dal RUP sulla scorta dell'analisi della documentazione tecnica.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

L'offerta è valutata nella sua conformità ai requisiti richiesti nel Capitolato tecnico dal RUP.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sessioni hanno luogo il giorno ed all'ora riportate sul portale.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

il Responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il RUP procede alla valutazione di conformità tecnica secondo i requisiti dettagliati nel Capitolato Tecnico. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il RUP procede successivamente alla valutazione di congruità dell'offerta economica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, decide se affidare o meno l'appalto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile di fase ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente invitato la cui offerta è stata giudicata conforme ai requisiti tecnici e congrua nella quotazione proposta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, detta comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane Spa o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025.

ACCESSO ATTI

Nel caso di specie l'invito a formulare offerta è inviato ad un solo operatore economico.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, presso cui elegge domicilio, di seguito denominata "Impresa",

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto;

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi

DICHIARA

che l'Impresa partecipa alla gara in qualità di:

- ☐ impresa singola
- ☐ consorzio stabile
- ☐ consorzio tra imprese artigiane
- ☐ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
- ☐ GEIE
- ☐ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d'impresa di concorrenti costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
- ☐ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d'impresa costituito da *(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse ragione sociale, codice fiscale e sede)*
 - ☐ (capogruppo)

 - ☐ (mandante)

 - ☐ (mandante)

☐ (mandante)

☐ Che la persona di riferimento per la presente procedura di gara è il
sig./sig.ra _____ e
mail _____ pec _____ telefono
fisso _____ mobile _____

e altresì,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ¹

1) di:

☐ indicare nell'**allegato A** alla presente dichiarazione i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, così come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017,

ovvero

☐ indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta:

_;

2) che l'Impresa, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008;

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura negoziata;

4) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

¹ Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.

- 5) di accettare espressamente il patto d'integrità di cui all'allegato 11 del Disciplinare di gara, che si intende qui trascritto;
- 6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del medesimo regolamento;
- 7) *[in caso di partecipazione di Impresa non residente e priva di stabile organizzazione in Italia]:* che l'Impresa, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, D.P.R. 633/1972 e comunicherà alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) *[in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge e di indicare quale proprio domicilio fiscale _____;
- 9) *[in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267]* i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____, rilasciati dal Tribunale di _____, e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **allegando** altresì relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, attestante la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- 10) *[In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE]*
- ☐ che l'R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto costitutivo;
- ovvero
- ☐ che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'Impresa che, in caso di aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.
- 11) *[in caso di Rete d'Impresa]*
- ☐ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, d.l. 5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è

stata costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica,
ovvero

- ❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza ed è stata costituita mediante
 - o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si **allega** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica
ovvero
 - o contratto redatto in altra forma *[indicare l'eventuale ulteriore forma di redazione del contratto di Rete]* _____ e che è già stato conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si evince dall'**allegato** documento prodotto in copia per immagine (Scansione di documento cartaceo)/informatica,

ovvero *[nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete]*

- ❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI:
 - o già costituito, come si evince dalla **allegata** copia per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con **allegato** il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, con **allegato** mandato avente forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - o costituendo e che è già stata individuata l'Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell'atto

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005), come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta **allegate/a**.

12)[in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che le Imprese partecipanti al R.T.I./Consorzio/Rete d'Impresa/GEIE eseguiranno i seguenti servizi:

Impresa _____ Servizi _____ %

Impresa _____ Servizi _____ %

Impresa _____ Servizi _____ %

13)[in caso di Consorzio stabile, laddove non concorra con la propria struttura, di consorzio fra imprese artigiane e di rete di imprese dotata di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica²] che il Consorzio/Rete di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese:

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

² Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.

ALLEGATO A*

* Indicare tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, ovvero del:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico o socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- amministratori, se si tratta di socio persona giuridica.

così come individuati dal [Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017](#).

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica rivestita

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con
sede in _____, via _____, n. _____,
CAP _____, tel. _____, e-mail _____,
PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

Allegato 2

Capitolato Tecnico

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), numero 3, (di seguito anche "Codice Appalti"), della fornitura in "full service" di **n. 2 Sistemi** OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, comprendenti:

- Strumentazione;
- cappe a flusso laminare;
- materiali di consumo e reagenti dedicati;

occorrenti alla UOC di Anatomia Patologica della Asl Roma 1 (in seguito anche "Committente" o "Azienda"), da installarsi presso il Presidio Ospedaliero San Filippo Neri e presso il Presidio Ospedaliero Santo Spirito.

Il contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto, eventualmente rinnovabile per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, durante i quali l'Aggiudicatario dovrà fornire il servizio oggetto della procedura di gara.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà del Committente richiedere all'Aggiudicatario, che ha l'obbligo di accettare alle condizioni economiche e funzionali tutte del contratto, un aumento o una diminuzione contrattuale sino alla concorrenza del 20%.

Fermo restando quanto sopra, la Asl Roma 1 potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare modifiche secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., si dichiara che, le attività oggetto dell'appalto non danno origine a rischi da interferenza e non sussiste, pertanto, l'obbligo di redazione del DUVRI.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati, nonché dotati di una quantità di materiali di consumo adeguata a consentirne la messa in funzione ed il collaudo funzionale.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo o comunque indicati dal Committente, anche in corso di fornitura.

L'Azienda si riserva la facoltà di non acquistare, o di acquistare in parte, o di acquistare in quantità maggiore, i materiali di consumo aggiudicati, qualora si verificano variazioni di utilizzo da parte delle unità organizzative sanitarie richiedenti la fornitura in oggetto, senza che per questo l'Impresa aggiudicataria possa avanzare pretesa alcuna. I materiali di consumo ed i reagenti, secondo il fabbisogno dichiarato, sono suscettibili di mutamenti sulla base dell'effettiva richiesta che nel corso della fornitura perverrà da parte dei servizi di Anatomia Patologica richiedenti.

L' Azienda si riserva, altresì, la facoltà di richiedere ulteriori apparecchiature identiche a quelle aggiudicate, al medesimo prezzo offerto in sede di procedura negoziata ovvero ad un prezzo

inferiore qualora si verificano variazioni di utilizzo in aumento da parte delle unità organizzative sanitarie, senza che per questo l'Impresa possa avanzare ulteriore pretesa alcuna.

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'oggetto del presente capitolato tecnico consta di un unico lotto i cui quantitativi e le caratteristiche di n. 2 Sistemi OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, alla UOC Anatomia Patologica del PO San Filippo Neri e del PO Santo Spirito della ASL Roma1, sono indicati di seguito.

In particolare:

- 1.** apparecchiature oggetto della fornitura, compresa la manutenzione degli stessi effettuata con le modalità successivamente indicate:
 - a.** strumentazione necessaria al corretto utilizzo di ciascun sistema;
 - b.** n. 2 cappe a flusso laminare, di cui n. 1 cappa destinata a ciascun sistema;
 - c.** Ultracongelatore biologico -80 °C (n. 1, da installare presso uno solo dei laboratori).
- 2.** materiale consumabile e reagenti dedicati necessari al corretto utilizzo in ragione della destinazione d'uso e del fabbisogno di n. 600 test annui.

Dovranno inoltre essere forniti:

- Assistenza tecnica full risk comprensiva della manutenzione programmata oltre che correttiva;
- Corso di formazione per personale addetto (minimo 2 persone);
- Formazione continua del personale tecnico e dei sanitari;
- Eventuale up-grade e/o aggiornamento tecnologico disponibile della strumentazione e del software.

Ai fini della quantificazione del materiale consumabile, si indica che **il fabbisogno annuo presunto è di 600 test**. Il numero dei test è puramente indicativo, e non vincolante e identificato in via del tutto presuntiva. L'Operatore economico aggiudicatario dovrà pertanto impegnarsi a fornire i materiali fino all'importo massimo previsto. A puro titolo informativo, al fine di consentire opportune valutazioni da parte dell'operatore economico nella formulazione dell'offerta economica, si presume che, nell'arco di durata del contratto, il numero di test ai quali verranno prescritti i dispositivi medici in oggetto sarà pari a quanto descritto nella tabella di cui sopra. Stante l'impossibilità di accertare preventivamente in modo preciso il numero dei test, i quantitativi saranno di conseguenza correlati all'effettivo consumo da parte della Azienda Sanitaria.

Si precisa che le caratteristiche tecnologiche richieste sono fondamentali e irrinunciabili per i fini diagnostici a cui è dedicato l'uso delle apparecchiature richieste.

Si precisa, inoltre, che tutti i prodotti prescelti, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

L'importo triennale a base di gara della fornitura in full service (compresi i relativi lavori di installazione, gli oneri di allacciamento e accessori, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione, i materiali di consumo, nulla escluso), ammonta complessivamente a € 909.000,00 (novecentonovemila/00 Euro) IVA esclusa, più IVA 22 %.

Gli importi parziali iva esclusa di base d'asta, annuali, di riferimento sono i seguenti:

- reagenti e consumabili dedicati (per un totale di 600 procedure annue): € 218.000,00 (duecentodiciottomila/00 Euro) IVA esclusa, per ogni anno;
- noleggio di tutte le attrezzature richieste € 60.000,00 (sessantamila/00 Euro) IVA esclusa, per ogni anno;
- assistenza tecnica per tutte le attrezzature richieste € 25.000,00 (venticinquemila/00 Euro) IVA esclusa, per ogni anno.

Per quanto non in contrasto con le condizioni stabilite nel presente Capitolato Tecnico e nel contratto, l'esecuzione della fornitura oggetto del presente atto è soggetta, nell'ordine, anche all'osservanza delle disposizioni di seguito indicate:

- a)** Prescrizioni e specifiche tecniche specificate di seguito: tali specifiche tecniche o sono possedute puntualmente, oppure è possibile presentare un prodotto di caratteristiche funzionali equivalenti comprensivo di una relazione tecnica che, evidenziando le differenze, confermi l'equivalenza funzionale.
- b)** Dovranno essere rispettate le norme, leggi e regolamenti vigenti, compreso il Regolamento MDR 745/2017/UE e successive modificazioni, e il Regolamento IVDR 746/2017/UE e successive modificazioni. La Società fornitrice dovrà adeguarsi immediatamente e senza alcun aggravio di spesa a carico della Committente a qualsiasi variazione della normativa del settore che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del contratto.
- c)** Tutte le disposizioni che la Committente avrà ricevuto o potrebbe ricevere durante l'esecuzione del contratto dalle autorità sanitarie centrali e/o periferiche, nonché tutte le disposizioni che la Committente avrà ricevuto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio e dal Ministero della Sanità per la buona esecuzione della fornitura.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLE FORNITURE

La quantità, le tipologie e la descrizione dei beni oggetto del presente appalto, nonché le caratteristiche che essi devono rispettare, sono di seguito esplicitate:

La fornitura dovrà essere comprensiva del servizio di assistenza tecnica "full risk", del training del personale, della dotazione ed eventuale sostituzione di tutte le parti di ricambio, di eventuale

materiale di consumo e tutto quanto necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'Aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dalla Committente, anche in corso di fornitura.

I beni devono essere forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti e idonei all'uso cui sono destinati.

3.1. Strumentazione compresa nel sistema OSNA (totale n.2 sistemi)

Gli strumenti per eseguire il test sono rappresentati da:

- 1) Omogenizzatore automatico;
- 2) Analizzatore OSNA automatizzato;
- 3) Bilancia;
- 4) Micro-centrifuga;
- 5) Vortex;
- 6) Stampante;
- 7) Gruppo di continuità UPS;
- 8) Cappa a flusso laminare di Classe II secondo EN 12469;
- 9) Ultracongelatore biologico -80 °C.

Le specifiche tecniche e le caratteristiche minime richieste per gli strumenti sopra elencati sono dettagliate di seguito:

Gli strumenti per eseguire il test sono rappresentati da:

1) Omogenizzatore automatico che frammenta i linfonodi da esaminare con il dispositivo che può preparare **4 linfonodi** contemporaneamente con un sistema chiuso studiato per ottenere un ridotto rischio di contaminazione.

2) Analizzatore OSNA automatizzato che esegue **l'analisi in tempo reale di 4 linfonodi (o fino a 8 campioni nel carcinoma intestinale) in parallelo**, trattando e analizzando in condizioni standard nel sistema il materiale che si ottiene dall'omogenizzatore. I risultati devono essere disponibili dopo circa 30 minuti. Lo strumento deve eseguire la reazione di amplificazione del mRNA del marcatore della CitoKeratina 19 **in 16 minuti** con la metodica molecolare Real Time. A seconda del numero di copie misurate dell'mRNA del marcatore CK19, i risultati devono essere suddivisi in tre diverse categorie: positivo per micro metastasi; positivo per macrometastasi; negativo.

3) Bilancia.

4) Microcentrifuga.

5) Vortex.

6) Stampante.

7) Gruppo di continuità UPS.

Le Cappe a flusso laminare: devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, per ciascuna cappa (totale n.2 cappe):

- Cappa biologica a flusso laminare di Classe II, secondo normativa EN 12469, a parziale espulsione e con barriera di protezione - "CLASSE 100-ISO 3", adatta alla manipolazione di materiale patogeno occorrente alle esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica del P.O. San Filippo Neri e del P.O. Santo Spirito della ASL Roma 1;
- Filtri assoluti HEPA di mandata ed espulsione ispezionabili;
- Doppio ventilatore;
- Regolazione automatica della velocità;
- Vetro di sicurezza anteriore azionabile elettricamente;
- Ampio piano di lavoro, preferibilmente in acciaio inossidabile AISI 316L satinato e perforato, per ottenere la migliore laminarità del flusso ed il ricircolo dell'aria;
- Piano di lavoro non vibrante, per non interferire con l'utilizzo sotto cappa di piccoli strumenti come ad esempio bilance e centrifughe;
- Larghezza utile del piano di lavoro non inferiore a 180 cm;
- Sensori per il controllo della temperatura interna ed esterna alla cabina;
- Adeguati sistemi di allarme acustici e visivi;
- Display alfanumerico con retroilluminazione per la visualizzazione dei parametri di funzionamento e delle condizioni di allarme;
- Sistema di illuminazione interno;
- Lampada UV, eventualmente rimovibile;
- Vasca raccolta liquidi, preferibilmente in acciaio inox AISI 304L, posta sotto il piano di lavoro;
- Dotazione di almeno due prese elettriche all'interno dell'area di lavoro;
- Elevata accessibilità delle superfici interne per facilitare le operazioni di pulizia ordinaria;
- Assenza di angoli o spigoli vivi;
- Struttura di appoggio (gambe) a pavimento;
- Consumi ridotti.

Si richiede all'operatore economico di offrire anche:

n. 1 Ultracongelatore -80 °C avente le seguenti caratteristiche minime:

- Ultracongelatore verticale biologico per stoccaggio a bassa temperatura di farmaci;
- Volume interno circa 100 litri;

- Capacità massima circa 6.000 campioni;
- Pareti preferibilmente in acciaio rivestito resistente ai graffi e alla ruggine;
- Interno in acciaio inossidabile lucidato, con angoli posteriori arrotondati;
- Range di temperatura circa da -50 °C a -85 °C;
- Sistema per il controllo della temperatura programmabile almeno fino a -85 °C, con incrementi di minimo 1 °C;
- Display LED digitale;
- Dotato di allarme remoto;
- Filtro aria;
- Batteria tampone.

SERVIZI CONNESSI INCLUSI IN CONFIGURAZIONE MINIMA:

Tutte le componenti dovranno essere fornite complete degli eventuali accessori che ne consentano il corretto e sicuro utilizzo, secondo quanto previsto dal produttore; tali eventuali accessori sono da intendersi compresi nella configurazione minima del sistema OSNA offerto:

- Consegna ed installazione;
- Smaltimento imballaggi;
- Collaudo;
- Formazione di tutto il personale utilizzatore
- Periodo di garanzia dalla data di collaudo con esito positivo fino al termine del contratto;
- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk di tutta la strumentazione fornita nel periodo di garanzia.

Allegare dichiarazioni con:

- Peso, dimensioni e consumi energetici/elettrici (schede tecniche);
- Caratteristiche degli accessori forniti in dotazione e opzionali;
- Eventuali caratteristiche migliorative rispetto alle minime richieste;
- Elenco consumabili esclusivi e non esclusivi;
- Specificare ulteriori accessori forniti a corredo e opzionali con evidenza dei costi riservati a codesta Amministrazione.

Tutte gli strumenti dovranno essere forniti completi degli accessori che ne consentano il corretto e sicuro utilizzo, secondo quanto previsto dal produttore, senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante, da intendersi compresi nella configurazione minima dei sistemi OSNA offerti. I reagenti offerti devono essere completi di calibratori e controlli e di ogni altro reagente ausiliario, soluzione o materiale consumabile.

3.1. Prestazioni ed obblighi complementari alle forniture

La fornitura si intende comprensiva di tutto quanto necessario per l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature, anche in relazione alla tecnologia proposta, e di tutto quanto elencato di seguito e meglio dettagliato nei successivi articoli del presente documento:

- Acquisizione in full service comprensivo di:
 - Noleggio dei sistemi e della strumentazione oggetto della fornitura;
 - Assistenza tecnica full risk comprensiva della manutenzione programmata, correttiva, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio, nonché degli aggiornamenti hardware e software gratuiti rilasciati dalle case produttrici nel corso del contratto;
- **Strumentazione di ultima generazione**, idonea all'uso previsto nel presente Capitolato;
- Imballo e trasporto delle apparecchiature, consegna al piano ed installazione della strumentazione nei locali messi a disposizione, comprensiva degli allacciamenti alla rete di alimentazione elettrica e dati, messa in funzione delle apparecchiature (prima del trasporto e installazione dell'ultracongelatore sarà necessario acquisire **specifico nulla osta da parte dell'Ingegneria Clinica e della UOC Manutenzione Impianti**);
- Smaltimento dei prodotti di rifiuto derivanti dalle operazioni di cui al precedente punto;
- Collegamento della strumentazione con il sistema gestionale, nel rispetto delle richieste del Disciplinare e dei suoi allegati, tra cui le disposizioni **Disciplinare tecnico per l'Integrazione di sistemi con l'infrastruttura IT di Asl Roma 1**;
- Corsi di formazione all'avvio dell'appalto per formare il personale aziendale all'uso dei sistemi, alla manutenzione di primo livello ed ulteriori corsi durante la vigenza contrattuale che si rendessero necessari per approfondimenti al personale già formato o per la formazione di nuovi operatori sanitari e tecnici. Dovrà inoltre essere previsto un addestramento al personale del laboratorio analisi e del servizio tecnico coinvolto nella gestione delle apparecchiature (Global Service). Tutta la formazione dovrà essere certificata da apposita documentazione.
- Supporto scientifico e metodologico per il personale;
- L'eventuale trasferimento e riavvio della strumentazione all'interno dei presidi della ASL Roma 1, qualora la collocazione iniziale dovesse variare a seguito di riorganizzazioni interne;
- Sostituzione delle apparecchiature in caso di fermi macchina ovvero guasti ovvero malfunzionamenti prolungati o comunque frequenti e ripetuti, ciò a seguito di motivata richiesta di questa ASL e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa;
- Aggiornamento tecnologico: qualora, durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi (apparecchiature/software), anche a

seguito di modifiche normative, analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, i nuovi prodotti/apparecchiature dovranno essere proposti, alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa e autorizzazione da parte della ASL Roma 1. L'impresa aggiudicataria dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio;

- Manutenzione ordinaria e straordinaria nei tempi di intervento specificati in offerta per qualunque tipologia di apparecchiatura e causa di guasto, con la fornitura di un apparecchio sostitutivo in caso di tempi di fermo macchina superiori a quelli specificati nell'art. 5;
- Fornitura in duplice copia dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
- Fornitura in duplice copia dei manuali tecnici comprensivi degli schemi elettrici e/o meccanici;
- Fornitura, per ciascuna apparecchiatura, dei risultati delle verifiche elettriche (esame a vista e prove strumentali) effettuate alla consegna;
- Fornitura in duplice copia dei manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana, sia su supporto cartaceo che informatico.

La Società offerente dovrà specificare:

- Dimensioni e peso;
- Materiali di consumo necessari al funzionamento, di tipo dedicato e non;
- Caratteristiche migliorative rispetto alle minime richieste;
- Modalità di smaltimento delle apparecchiature e di tutte le parti del sistema di infusione, completa dei riferimenti di legge attualmente in vigore fornendo l'eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (parti in materiale elettronico, plastico, trasformatori, oli specifici, etc.) per la fabbricazione dell'apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, etc.);
- Inoltre, laddove applicabili, dovrà fornire le schede di segnalazione dei "rischi residui" (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e sue successive modifiche ed integrazioni), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:
 - o dispositivi di protezione;
 - o eventuali procedure da seguire;
 - o condizioni ambientali da rispettare;
 - o eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti od Enti).

Tutti i prodotti dovranno essere dotati di:

- Confezione: primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali, e confezionati in confezioni secondarie contenenti i singoli pezzi unitari.
- Etichette: Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si specifica che è a carico dell'aggiudicatario, senza costi aggiuntivi per l'Azienda, ogni spesa relativa a:

- tutte le opere di installazione;
- il personale per manovalanza e facchinaggio con le relative attrezzature necessarie;
- il trasporto, compreso quello al piano per il quale potranno essere utilizzati i sollevatori esistenti nei limiti della loro capacità di carico.

L'aggiudicatario deve essere altresì disponibile a ritirare a proprie spese le apparecchiature del sistema macchina divenute superflue a seguito di chiusura e/o accorpamento di reparti/laboratori ospedalieri.

Il fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9001 per la gestione e l'assicurazione della qualità.

Le attività necessarie per la predisposizione, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, da svolgersi presso il Presidio, dovranno essere eseguite senza interferire nella normale attività; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti indicati dal Presidio. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Azienda e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore:

- rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati;
- si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato e informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell'Azienda Sanitaria, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

ART. 4 - VARIAZIONE DELLE ATTREZZATURE/PRODOTTI

Le caratteristiche del sistema macchina per cariotipizzazione e FISH e dei prodotti da fornire, sono descritte nel presente documento. Qualora la ditta fornitrice, nel corso del rapporto contrattuale,

ponga in commercio nuove attrezzature/prodotti, alternativi e migliorativi a quelli offerti, dovrà proporli in sostituzione di quelli assegnati, a condizioni economiche equivalenti, concedendo alla Asl Roma 1 un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, deciderà se proseguire la fornitura con i nuovi prodotti o continuarla con quelli originariamente offerti.

Nel caso in cui la ditta interrompa la produzione delle attrezzature/prodotti offerti, sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi al medesimo prezzo concedendo sempre all'Azienda un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio deciderà se accettare la fornitura delle nuove attrezzature/prodotti o **risolvere il contratto**.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, è facoltà della Committente Asl Roma 1 richiedere all'Aggiudicatario, che ha l'obbligo di accettare alle condizioni economiche e funzionali tutte del contratto, un aumento o una diminuzione contrattuale sino alla concorrenza del 20%, nonché ogni altra modifica specificata nel Disciplinare.

ART. 5 - INCLUSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Per l'intera durata del contratto deve essere assicurata l'assistenza tecnica, necessaria a garantire la funzionalità, la piena efficienza e la sicurezza delle apparecchiature stesse. In particolare dovranno assicurarsi i seguenti servizi:

- Assistenza tecnica per gli utilizzatori;
- Copertura della garanzia di vizi e difetti di fabbricazione;
- Copertura della garanzia sul funzionamento per tutti quei guasti non imputabili a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d'uso, incuria e simili;
- Garanzia di continuità del servizio;
- Servizio di assistenza telefonica in orario più esteso possibile.

Inoltre, è incluso nell'appalto anche il servizio di manutenzione delle apparecchiature fornite, per 36 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del collaudo.

L'attività di manutenzione che deve essere fornita dall'Aggiudicatario al Committente è di tipo "full risk", comprensiva cioè di intervento sul luogo, riparazione, fornitura di pezzi di ricambio, di consumo e prestazione di mano d'opera su tutte le apparecchiature. La manutenzione oggetto dell'appalto è di due tipi:

Manutenzione correttiva

L'intervento di manutenzione correttiva viene richiesto per ricondurre l'apparecchiatura nelle normali condizioni di operatività specificate dal produttore. Qualora la riparazione abbia comportato la sostituzione di parti importanti, la ditta dovrà verificarne le condizioni generali di funzionalità e di sicurezza.

L'obiettivo primario della manutenzione correttiva nel contesto del presente capitolato di gara è di garantire la continuità di servizio. A tal proposito, si riportano i tempi di limite massimo da rispettare per le varie tipologie manutentive:

In caso di apparecchiatura con "parti accessorie guaste" o ferma, l'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore solari dalla chiamata. Il guasto deve essere risolto entro le 48 ore solari dalla chiamata d'intervento. In caso di tempi di intervento e di fermo macchina superiori ai massimi riportati è prevista l'applicazione di sanzioni, come riportato nell'Art. 17.

Il trasporto dello strumento dall'Azienda alla sede dell'intervento tecnico, e viceversa, sarà a carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

Manutenzione programmata

Per tutta la durata del servizio deve essere svolta anche la manutenzione programmata, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite. La cadenza delle visite di manutenzione dovrà essere specificata nella offerta tecnica e comunque non inferiore ad una visita annuale.

Resta inteso che la data di effettuazione degli interventi dovrà essere concordata con il Committente.

Il tempo totale di fermo del sistema macchina, calcolato come somma di quello impiegato per assistenza correttiva e quello per assistenza preventiva, non potrà superare gli otto giorni lavorativi per ciascun anno. Per ogni giorno di fermo ulteriore rispetto a quelli appena indicati o a quelli migliorativi indicati in offerta verrà applicata una penale, come riportato nell'Art. 22.

Per il servizio di assistenza durante il contratto dovranno essere specificate le condizioni previste indicando:

- 1.** tempi di intervento;
- 2.** descrizione della logistica della rete di assistenza;
- 3.** altre informazioni utili alle modalità di svolgimento del servizio.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA TECNICA

I sistemi ed il materiale offerti (comprensivi delle apparecchiature, accessori e materiali consumabili) devono essere conformi alla legislazione vigente nazionale ed europea, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Marchio CE ai sensi delle Direttive Comunitarie applicabili, conformità alle norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza;

- I prodotti offerti devono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti, Direttive CEE 93/42 e 47/07 e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento MDR 745/2017/UE e successive modificazioni;
- Regolamento IVDR 746/2017/UE e successive modificazioni;
- Regolamento 2022/112/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 gennaio 2022 che modifica il Regolamento IVDR 746/2017/UE per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente.

Ove la conformità alle norme tecniche indicate non sia garantita, il concorrente deve indicare quali sono i punti delle norme tecniche non rispettate. La ditta dovrà adeguarsi immediatamente e senza alcun aggravio di spesa a qualsiasi variazione della normativa del settore.

La Società affidataria dell'appalto dovrà produrre certificazione riguardo l'assenza di lattice nelle varie parti dell'apparecchiatura, negli accessori e nel materiale di consumo, sia mono che pluriuso. La Società affidataria, rendendosene garante nei confronti dell'Azienda Sanitaria Roma 1 sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti per la produzione, confezionamento e distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

ART. 7 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

Consegna del sistema macchina

A partire dalla stipula del contratto o nel più breve termine specificato in offerta, la Società fornitrice dovrà effettuare la consegna delle apparecchiature offerte entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. La consegna dovrà essere organizzata unicamente previo accordo con i referenti aziendali della U.O.C. Ingegneria Clinica, indirizzo email ingegneriaclinica@aslroma1.it.

Il Committente si riserva di disporre l'inizio della fornitura entro sei mesi dalla stipula del contratto, e di avvalersi della facoltà di disporre la consegna frazionata della fornitura medesima, senza che per questo la Società fornitrice possa avanzare, a qualsiasi titolo, pretese ulteriori.

Le apparecchiature dovranno essere installate e rese funzionanti a spese e cura della Società fornitrice, che dovrà provvedere a sue spese al ritiro e smaltimento degli imballi. **L'inizio della fornitura sarà attestato mediante apposito verbale, dalla data del quale decorrono i 36 mesi contrattuali.**

Nel caso che la fornitura non sia ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 22.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti, ivi compresa quella rispondente alle prescrizioni delle norme tecniche e quant'altro previsto dalla L. 81/2008. La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

Consegna del materiale consumabile e reagenti

Le consegne del materiale consumabile, dovranno essere effettuate **entro il termine di 8 giorni** dalla data di ricezione dell'ordine, che potrà essere emesso per singoli ordini oppure in base ad una programmazione della ASL Roma 1 e l'Operatore economico aggiudicatario. Il materiale in fase di fornitura dovrà essere ordinabile anche in componenti separati. Gli ordini non devono essere vincolati dalla garanzia di minimo d'ordine o dall'imputazione di spese di trasporto.

I documenti di trasporto del materiale devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'ordine di fornitura;
- numero e data di riferimento dell'ordine di fornitura;
- prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

La firma posta dall'Azienda Sanitaria su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso l'Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nel Contratto.

EVENTI PARTICOLARI - RESI

Nel caso di difformità **qualitativa** (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scadenza inferiore ai 2/3 del periodo intero di validità, errata etichettatura, variazione di colorazione di etichetta, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o non tenuti sotto controllo termico) e/o **quantitativa** (numero in difetto o eccesso) tra quanto ordinato e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Azienda Sanitaria invierà al Fornitore una contestazione scritta via pec, attivando la pratica di reso secondo quanto disciplinato ai paragrafi successivi.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero assegnato all'ordine.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'Azienda Sanitaria invierà una contestazione scritta a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordine: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente **facoltà di applicazione delle penali** relative alla mancata consegna di cui al Contratto.

Tempistiche dei resi per difformità qualitativa

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Azienda Sanitaria, **entro 5 giorni lavorativi** dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Azienda stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al Contratto. Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Azienda Sanitaria potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

Tempistiche dei resi per difformità quantitativa

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Azienda Sanitaria ed entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità. L' Azienda Sanitaria non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso la sua sede. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

Indisponibilità temporanea del prodotto

É fatto obbligo all'Operatore economico aggiudicatario, che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione all'Azienda Sanitaria, **entro il 2° giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine**, con una comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, e di concordare comunque con l'Azienda stessa i nuovi tempi di consegna.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Sanitaria la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica. Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), l'Operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare alla ASL Roma 1 la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto;
- il periodo di indisponibilità previsto;
- la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla carenza temporanea, il Fornitore potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) con caratteristiche equivalenti al medesimo prezzo o inferiore: tale proposta verrà valutata e non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall'Ente.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà applicando le penali e all'acquisto in danno. Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini previsti nel contratto, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto all'Amministrazione Contraente, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordine; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al punto successivo.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali, salvo i casi di forza maggiore.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nel medesimo Ordine dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione delle penali.

Resta inteso, altresì, che, relativamente al Prodotto offerto in sostituzione, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il Prodotto offerto in sede di procedura negoziata.

“FUORI PRODUZIONE” E ACCETTAZIONE DI NUOVI PRODOTTI

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del Contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di negoziazione, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” alla ASL Roma 1 con **un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni**;
- indicare, pena la risoluzione del Contratto, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in sede di procedura negoziata alle medesime condizioni economiche convenute o, eventualmente, a condizioni economiche migliori specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni /certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto

proposto in sostituzione. La ASL Roma 1 inviterà il Reparto utilizzatore, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto presentato in sostituzione con quello offerto in sede di gara con quanto dichiarato nell'eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare all'Operatore economico aggiudicatario e al Servizio Farmaceutico di residenza del paziente gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, La ASL Roma 1 avrà facoltà di risolvere il Contratto, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

ART. 8 - COLLAUDO

Il collaudo finale avverrà dopo l'ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura ed **entro 5 (cinque) giorni dalla consegna della fornitura.**

Le operazioni di collaudo saranno eseguite da personale tecnico esperto dell'Aggiudicatario e in presenza del personale tecnico di fiducia indicato dal Committente. Alle operazioni di collaudo dovranno assistere i rappresentanti dell'Aggiudicatario che dovrà fornire gratuitamente tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici necessari per l'espletamento delle relative operazioni e di ogni prova funzionale al collaudo stesso.

Le operazioni di collaudo devono svolgersi con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi artt. 9, 10, 11. **Ad esito positivo delle operazioni di collaudo, sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti.**

ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal contratto e dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza e/o difformità della fornitura rispetto alla documentazione tecnica prodotta in sede di negoziazione.

I costi dei prodotti che si deteriorano per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'Aggiudicatario, al quale tali prodotti vanno restituiti nello stato in cui si trovano dopo le relative operazioni.

ART. 10 - DECISIONI DI COLLAUDO

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo. L'assenza di rappresentanti dell'Aggiudicatario è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i

collaudatori; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alla Società fornitrice tempestivamente, tramite posta PEC.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

ART. 11 - FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nella documentazione della procedura negoziata.

In via eccezionale, il Committente, su conforme proposta dei collaudatori, si riserva di accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle suddette prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale l'Aggiudicatario ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo **entro 15 (quindici) giorni** decorrenti dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, ovvero, ove l'Aggiudicatario non abbia presenziato al collaudo, dalla data della-mail di posta PEC del Committente di comunicazione del rifiuto.

Per quanto concerne i materiali di consumo forniti, l'Amministrazione può prevedere dei prelievi a campione della merce al fine di verificare la relativa corrispondenza ai requisiti di qualità dichiarati nell'offerta dell'Aggiudicatario. In caso di mancata conformità del materiale, quest'ultimo sarà restituito al fornitore il quale ha l'obbligo di sostituirlo entro 48 ore. Superata tale scadenza, l'Amministrazione avrà la facoltà di richiedere ad un'altra Ditta il materiale, addebitandone all'Aggiudicatario l'eventuale maggior spesa. Al superamento di tale limite di tempo sarà applicata una penale, come previsto dall'Art. 22.

ART. 12 - FORNITURE DICHIARATE RIVEDIBILI

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentino difetti di lieve entità, che cioè non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche indicate nell'Allegato 3.A o nell'offerta, e per le quali si ritiene che possano essere poste nelle condizioni prescritte, fatta salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 13 - DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

I beni oggetto della fornitura debbono essere privi di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione, ovvero a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dall'Aggiudicatario nella sua documentazione.

L'Aggiudicatario è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Committente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge l'invito ad eliminarli, l'Aggiudicatario è tenuto ad adempiere all'obbligo di cui al precedente comma.

ART. 14 - DURATA DEL SERVIZIO E RITIRO DELLE APPARECCHIATURE

Il contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) avrà durata di 36 mesi a partire dalla data di redazione del verbale di avvio di esecuzione del contratto durante i quali l'Aggiudicatario dovrà fornire tutti i prodotti oggetto della procedura negoziata.

La ASL Roma 1 si riserva la facoltà di prorogare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni di gara, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Azienda sanitaria si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

La Società si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra fornitrice al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale. Le attrezzature, nello stato in cui si trovano, saranno restituite all'aggiudicataria, la quale, a propria cura e spese, provvederà a disinstallarle, accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali e ritirarle sollecitamente e comunque **non oltre 15 giorni** solari dalla comunicazione di richiesta di disinstallazione/ritiro da parte dell'Azienda Sanitaria.

Le apparecchiature dovranno essere imballate in modo tale da evitare perdite e percolazioni di fluidi dalle macchine rimosse lungo il percorso in reparto.

In caso di ritardo nella disinstallazione e ritiro delle attrezzature da parte della ditta fornitrice, la ASL ROMA 1, ove la sistemazione logistica delle stesse crei disagi tali da rendere insufficiente l'applicazione delle penali previste all'art. 22, si riserva la facoltà di restituire dette apparecchiature a spese della ditta, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati alle stesse nelle fasi di disinstallazione e trasporto.

ART. 15 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ CIVILE

La Asl Roma 1 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio.

L'affidatario è, altresì, pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone.

ART. 16 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

La Società aggiudicataria impiega, per l'espletamento del servizio, personale qualificato ed idoneo a svolgere la fornitura, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, retribuito in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria; la Società aggiudicataria assolve inoltre nei confronti dei propri dipendenti tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. L'organico del personale deve essere adeguato al servizio richiesto.

L'aggiudicataria si impegna a manlevare l'ASL Roma 1 da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione da parte di dipendenti o fornitori del concessionario, così come si obbliga a manlevare la stessa da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a causa della fornitura eseguita.

ART. 17 - RESPONSABILITA' ED OBBLIGAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore. L'aggiudicataria è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. L'aggiudicataria è tenuta, altresì, al rispetto di quanto previsto dalla legge del 12 marzo 1999 n. 68 e ad ottemperare all'obbligo dell'art. 17 della stessa legge. La ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria vigenti e degli eventuali accordi integrativi territoriali. L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare a quanto disposto dagli artt. 17 e 18 e dovrà ottemperare alle norme di cui agli art. 71 e 77 del medesimo D. Lgs. 81/2008, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti. Gli oneri derivanti dall'attuazione e controllo sull'osservanza di tali norme di sicurezza sono a carico della Società aggiudicataria e non dovuti dall'Amministrazione.

I dipendenti della Società appaltatrice, impegnati nelle attività oggetto del presente appalto, dovranno essere dotati di apposita tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 20, comma 3) e 26

comma 8) del D. Lgs. 81/2008. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.59 dello stesso D. Lgs. 81/2008. Ai sensi dell'art.38 c.3 del D. Lgs. 163/2006 l'affidatario, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere alla stazione appaltante la certificazione di regolarità contributiva - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Inoltre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010, assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

ART. 18 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le penalità in cui l'Aggiudicatario fosse eventualmente incorso, sarà disposto dopo il ricevimento e collaudo dell'intera fornitura.

Le fatture relative ai corrispettivi di cui ai singoli ordinativi dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015". L'aggiudicatario, nell'accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, si obbliga ad applicarlo in ogni sua parte.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

Gli ordini saranno emessi con cadenza trimestrale e trasmessi tramite NSO al termine di ciascun trimestre, nei primi 15 giorni del trimestre successivo.

ART. 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta aggiudicataria si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.m.m.ii., comunicando gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il Fornitore si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.ii..

Inoltre l'Aggiudicatario si impegna a comunicare la cessione, la decadenza dall'incarico dell'istituto designato, nonché la variazione delle persone delegate ad operare sul/i medesimo/i conto/i per

qualsiasi causa avvenga in quanto la ASL non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a un istituto non più autorizzato a riscuotere.

ART. 20 - CONTROLLI E PENALI

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle previsioni del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento della fornitura, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione della fornitura. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.

Fatti salvi gli altri casi di inadempienza contrattuale previsti dalle norme di legge e dal presente documento, costituiscono sicuramente casi di inadempimento, soggetti alla procedura di applicazione delle penali, le seguenti fattispecie, oltre a quanto previsto in merito a rischi, responsabilità e risarcimento per eventuali danni:

1. Nel caso in cui l'Aggiudicataria fornisca beni, materiale di consumo e/o materiali impiegati non conformi alle prescrizioni contrattuali;
2. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non rispetti il termine finale fissato dall'Amministrazione per l'ultimazione della consegna della fornitura;
3. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non rispetti il termine finale fissato dall'Amministrazione per l'ultimazione delle operazioni di installazione, collaudo e prima formazione della fornitura;
4. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non ottemperi, od ottemperi con ritardo rispetto ai limiti indicati agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione straordinaria delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione del collaudo;
5. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non ottemperi, od ottemperi con ritardo agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione ordinaria delle apparecchiature fornite, decorrente dalla data di approvazione del collaudo;
6. Nel caso in cui l'Aggiudicataria non adempia, o adempia con ritardo, all'obbligo di ritiro dei prodotti difettosi;
7. Per ogni giorno di fermo macchina ulteriore rispetto a quelli indicati in offerta.

L'ammontare delle penali – salvo ed impregiudicato in tutti i casi il risarcimento del maggior danno - è il seguente:

- nel caso previsto dal punto n. 1 del precedente comma: penale fino al 10% calcolato sull'ammontare netto del contratto ed in proporzione alla gravità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento;
- nel caso previsto dal punto n. 2 del precedente comma: in caso di ritardo della consegna dei lavori per l'ultimazione della fornitura penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto contrattuale;
- nel caso previsto dal punto n. 3 del precedente comma: in caso di ritardo dell'ultimazione del collaudo della fornitura penale fissate pari al 0,8 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto contrattuale;
- nei casi previsti dai punti n. 4 e 5 del precedente comma: in caso di non ottemperanza o ritardo agli obblighi di manutenzione penale fissate pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo calcolata sull'ammontare netto contrattuale;
- nel caso previsto dal punto n. 6 del precedente comma: penale pari allo 0.8 per mille calcolato sull'importo netto della fornitura non ritirata;
- nel caso previsto dal punto n. 7 del precedente: penale pari al 2% del valore dell'apparecchiatura.

ART. 21 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di offerta;
- inadempimento dell'affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dalla ASL per porre fine all'inadempimento, fermo restando l'applicazione delle penali previste;
- mancata regolare esecuzione a regola d'arte delle forniture nel giorno e luogo richiesti o comunicazione espressa della mancata disponibilità allo svolgimento dello stesso per un numero pari a 3 eventi;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della ASL all'Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni fino a quale momento regolarmente rese.

A seguito della risoluzione del contratto, la ASL si riserva il diritto di affidare ad altri la fornitura, in danno della Società aggiudicatrice inadempiente.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate la ASL provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

ART. 22 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023, l'ASL Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore posta elettronica certificata.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

L'ASL Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'ASL Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Asl Roma 1.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione contrattuale il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Antonio Paniccià Bonifazi, Direttore ff UOC Anatomia Patologica.



Disciplinare tecnico per l'Integrazione di sistemi con l'infrastruttura IT di Asl Roma 1

1. SCOPO

La presente procedura definisce le specifiche e le regole che i sistemi installati da ditte/fornitori esterni dovranno rispettare relativamente agli aspetti inerenti l'infrastruttura IT (Information Technology).

Questo documento è emesso quindi con lo scopo di garantire che:

- il sistema nel suo complesso sia coerente con le politiche di sicurezza e di privacy dell'Azienda Asl Roma 1 e più in generale funzioni nel rispetto delle norme di buona tecnica, delle "best practice", dei regolamenti, delle norme tecniche e della legislazione vigente, in particolar modo in materia di sicurezza e privacy
- il sistema risponda a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali e – da maggio 2018 – dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, nonché le prescrizioni della Circolare AGID 18 aprile 2017, n.2/2017, recante "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni".
- l'aggiudicatario collabori attivamente, per quanto oggetto di fornitura, alla produzione di documentazione che l'Azienda Asl Roma 1 è chiamata a redigere in ottemperanza alla suddetta circolare AGID.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alle ditte/fornitori che dovranno installare sistemi IT, ivi comprese apparecchiature informatiche, apparecchiature elettromedicali, o qualsiasi altro dispositivo che comunque si dovrà interfacciare/Integrare con l'infrastruttura IT di Asl Roma 1.

3. TERMINI E ABBREVIAZIONI

Account: insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un utente in determinati contesti operativi, come siti web, determinati servizi su Internet ma anche per accedere alle più disparate applicazioni software.

Active Directory: AD

Insieme di servizi di rete, adottati dai sistemi operativi Microsoft e gestiti da un domain controller. Esso si fonda sui concetti di dominio e di directory, ovvero la modalità con cui vengono assegnate agli utenti tutte le risorse della rete attraverso i concetti di: account utente, account computer, cartelle condivise, stampanti ecc... secondo l'assegnazione da parte dell'amministratore di sistema.

AGID: Agenzia per l'Italia digitale: è una agenzia pubblica italiana che svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Backup: replicazione su un qualunque supporto di memorizzazione di materiale informativo archiviato nella memoria di massa dei computer, siano essi personal computer, workstation o server, al fine di prevenire la perdita definitiva dei dati in caso di eventi malevoli accidentali o intenzionali. Si tratta dunque di una misura di ridondanza fisica dei dati.

Client: componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta **server**.

DHCP: protocollo di rete di livello applicativo che permette ai dispositivi o terminali di una certa rete locale di ricevere automaticamente ad ogni richiesta di accesso a una rete la configurazione necessaria per stabilire una connessione.



DNS: sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete in indirizzi IP.

Indirizzo IP: codice numerico che identifica univocamente un dispositivo detto *host* collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete.

Lan: una rete informatica di collegamento tra più computer, estendibile anche a dispositivi periferici condivisi, che copre un'area limitata, come un'abitazione, una scuola, un'azienda o un complesso di edifici adiacenti.

RDBMS: Sistema per la gestione di database relazionali.

Server: componente o sottosistema informatico di elaborazione e gestione del traffico di informazioni che fornisce, a livello logico e fisico, un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate *clients*, cioè *clienti*) che ne fanno richiesta attraverso una rete di computer.

Single sign on: sistema di controllo d'accesso che consente ad un utente di effettuare un'unica autenticazione valida per più sistemi software o risorse informatiche alle quali è abilitato.

Vlan: insieme di tecnologie che permettono di segmentare il dominio di broadcast, che si crea in una rete locale, in più reti locali logicamente non comunicanti tra loro, ma che condividono globalmente la stessa infrastruttura fisica di rete locale.

VPN: rete di telecomunicazioni privata aziendale sicura, instaurata tra soggetti che utilizzano, come tecnologia di trasporto, un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso, come ad esempio la rete Internet.

WSUS: Windows Server Update Services (WSUS) fornisce un servizio di aggiornamenti per i sistemi operativi Microsoft Windows e altri software Microsoft. E' un sistema di gestione locale che lavora combinato con Windows Update per dare agli amministratori dei sistemi la possibilità di gestire la distribuzione delle hotfix e degli aggiornamenti distribuiti, attraverso gli aggiornamenti automatici nei computer degli ambienti aziendali. In questo documento vengono definite le specifiche che i sistemi oggetto della fornitura dovranno rispettare relativamente agli aspetti inerenti l'infrastruttura IT (Information Technology).

4.1 Adempimenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà collaborare attivamente per quanto oggetto di fornitura alla produzione di documentazione che l'Azienda Asl Roma 1 è chiamata a redigere in ottemperanza alla circolare AGID 18 Aprile 2017, n. 2/2017

Il collaudo dell'intero sistema sarà condizionato alla redazione e sottoscrizione da parte del fornitore di un accordo di responsabilità (**responsibility agreement**) redatto secondo i dettami della norma IEC 80001. Tale documento farà esplicito riferimento all'installazione presso l'Azienda Asl Roma 1, nei modi e nei termini definiti dal presente documento e che verranno a presentarsi all'atto pratico dell'installazione e della manutenzione del sistema nel tempo.

Il responsibility agreement dovrà riportare espliciti riferimenti alla "marcatura CE" degli eventuali dispositivi offerti ed al fatto che i requisiti essenziali di sicurezza non vengano inficiati nella specifica installazione presso l'Azienda Asl Roma 1, così come intesa sopra.

Il responsibility agreement verrà redatto in relazione al contratto stipulato con il fornitore facendo riferimento allo scenario individuato e alle specifiche assunzioni di responsabilità.

4.2 Integrazione con l'infrastruttura IT di Asl Roma 1

I sistemi Hardware e software in uso in Azienda sono elencati in Allegato (inserire elenco Hardware e software) il quale viene tenuto aggiornato dalla UOCSTI.

I sistemi oggetto di fornitura dovranno essere interfacciati o integrati con l'infrastruttura IT dell'Azienda Asl Roma 1 rispettando le direttive riportate di seguito e basate sullo specifico scenario di utilizzo.



I dispositivi dotati di connettività di rete (host) e che necessitano di collegamento alla rete dati per svolgere le proprie funzioni, potranno essere collegati solo se riconducibili ad uno dei seguenti scenari, mutuamente esclusivi:

- **Scenario 1:** Sistemi e/o dispositivi da integrare con la rete LAN o con i sistemi già presenti nell'Azienda Asl Roma 1 (es: integrazione con Active Directory o con altri software/sistemi già attivi) utilizzando in alcuni casi anche le risorse hardware preesistenti (es: hypervisor, infrastrutture cluster, ecc...).
- **Scenario 2:** Sistemi e/o dispositivi forniti dall'assegnatario che possono essere confinati ad una rete VLAN dedicata (isolamento totale dai sistemi dell'Azienda Asl Roma 1) e che prevedono l'utilizzo di hardware dedicato e non condiviso con quello preesistente.

SCENARIO 1

In questo scenario l'aggiudicatario avrà la possibilità di integrare più strettamente i sistemi oggetto della fornitura con l'infrastruttura IT dell'Azienda Asl Roma 1, sia dal punto di vista della rete che dei server, facendo affidamento in generale sulle infrastrutture di virtualizzazione e sui servizi di rete preesistenti. Tale scenario è applicabile per esempio nel caso dell'implementazione di sistemi la cui fornitura non preveda l'installazione di hardware dedicato e può usufruire di sistemi di autenticazione basati su Active Directory.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche peculiari dell'infrastruttura informatica dell'Azienda Asl Roma 1, definendo inoltre le specifiche di interfacciamento all'infrastruttura esistente alle quali i sistemi oggetto di fornitura dovranno adeguarsi.

L'architettura generale e le caratteristiche dei singoli elementi dei sistemi forniti dovranno in ogni caso essere coerenti con le direttive indicate nel presente documento e andranno preventivamente valutate e concordate con il servizio informatico dell'Azienda.

SCENARIO 1 - Infrastruttura esistente.

L'Azienda Asl Roma 1 dispone di un directory service aziendale basato su dominio Active Directory (AD). In ciascuno dei principali siti AD (Ospedale Santo Spirito, Ospedale San Filippo Neri, Poliambulatorio Circonvallazione Nomentana) è presente almeno un domain controller global catalog.

Ogni account del directory service aziendale è associato ad almeno un gruppo di dominio (gruppi locali al dominio, local domain) corrispondente alla struttura amministrativa Azienda Asl Roma 1 di appartenenza.

Gli aggiornamenti di sistema per i client e per i server vengono distribuiti tramite il servizio Microsoft WSUS.

Il protocollo di rete in uso nelle reti LAN dell'Azienda Asl Roma 1 è IPv4. Presso le sedi è attivo un servizio DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) che rilascia indirizzi IP agli host in rete configurati con IP dinamico, ad esclusione dei server (per i quali sono previste specifiche configurazioni) e degli host con IP statico. La risoluzione dei nomi è basata esclusivamente sul servizio DNS (Domain Name Service), integrato in AD, che accetta solo registrazioni sicure. I server Microsoft aziendali appartengono a subnet IP dedicate – una o più per ciascun sito AD.

In varie sedi sono presenti sistemi di virtualizzazione, dotati di ridondanza a livello di HA (High Availability). Sistema Iperconvergenza Nutanix (inserire)

La struttura di backup dell'Azienda Asl Roma 1 è basata sulla presenza di due tape library (Nomentana e San Filippo Neri), 3 nas repository dislocati in ciascuna delle tre sedi principali, un repository immutabile per i backup delle vm critiche (per la sede del Santo Spirito) e un servizio di backup in repository remoto per le vm più critiche.

. Tramite il software per i backup (Veeam), con periodicità variabile a seconda dei casi – vengono effettuate le copie di sicurezza: dei sistemi operativi di tutti i server Azienda Asl Roma 1, della configurazione dei DB, dei dati (presenti sui NAS e sui file server), delle macchine virtuali, dei registri di log dei sistemi.

Le postazioni di lavoro client dispongono di sistema operativo client Microsoft Windows di varie versioni.

L'applicativo antivirus (AV) aziendale (Sophos Central) è dotato di alcuni moduli aggiuntivi per la endpoint security.





SCENARIO 1 – Virtualizzazione server

Nel presente scenario, gli eventuali server virtuali oggetto della fornitura dovranno essere implementati utilizzando una delle piattaforme di virtualizzazione presenti nel sistema dell'Azienda ASL Roma 1 in base al sito nel quale andrà effettuata l'installazione.

Di conseguenza tutte le configurazioni relative ai sistemi e ai software in esse presenti dovranno rispecchiarne le politiche di gestione, comprese quelle di indirizzamento IP, di aggiornamento, di backup e di disaster recovery. Potranno essere messe a disposizione dell'aggiudicatario una o più VM (macchine virtuali) rispecchiando l'architettura proposta, assegnando sufficienti risorse hardware in base alle specifiche necessità. Dal punto di vista dei sistemi operativi, l'assegnatario proporrà al servizio informatico dell'Azienda Asl Roma 1 un ventaglio di possibili scelte al fine di selezionare la più opportuna sia per garantire la piena compatibilità con la piattaforma di virtualizzazione in uso, sia per omogeneità con i sistemi operativi già presenti nell'infrastruttura.

In linea generale laddove si debbano implementare VM con sistema operativo Windows Server, sarà opportuno legare tali VM al dominio aslroma.it e conseguentemente al sistema di aggiornamento WSUS dell'Azienda ASL Roma 1.

Le licenze dei sistemi operativi (es: Windows Server) necessarie al funzionamento del sistema non sono da intendersi a carico del fornitore e non dovranno essere in alcun caso di tipo OEM, bensì licenze intestate all'Azienda Asl Roma 1 e comunque in ogni caso compatibili con l'ambiente di virtualizzazione dell'Azienda ASL Roma 1 descritto precedentemente.

Allo scopo di uniformare i sistemi forniti agli standard Azienda Asl Roma 1, compresi quelli di sicurezza e autorizzazione, nel contesto di Active Directory tali server verranno inserite in una Organizational Unit (OU) generica dedicata ai server Azienda Asl Roma 1 oppure in una OU dedicata al fine di definire ed applicare su di esse specifiche Group Policy concordate con l'Azienda Asl Roma 1; la default domain policy verrà applicata in ogni caso su tutte le OU.

Per quanto concerne la connettività di rete, ai server verrà assegnato un range di indirizzi IP statici nella rete della LAN aziendale o, se lo si dovesse ritenere necessario, in una subnet di rete dedicata.

Dal punto di vista degli aggiornamenti dei sistemi operativi Microsoft Windows, è già presente un'infrastruttura server WSUS per l'aggiornamento centralizzato dei sistemi Windows alla quale andranno legati anche i server virtuali oggetto della fornitura.

Per i dettagli implementativi si rimanda al documento – “Misure minime AGID”.

SCENARIO 1 - Sistemi database RDBMS

Nel presente scenario, i dati acquisiti e generati dal sistema e/o i loro riferimenti, nonché tutti quelli direttamente o indirettamente necessari al funzionamento degli applicativi forniti, dovranno essere organizzati in uno o più RDBMS, che potranno essere istanziati sugli attuali server Oracle di cui già dispone l'Azienda ASL Roma 1 o in nuovi RDBMS basati su altre piattaforme a discrezione dell'aggiudicatario, sempre previa valutazione con il servizio informatico al fine di stabilire l'eventuale conformità con le attuali politiche di sicurezza e compatibilità/sostenibilità con l'attuale sistema di backup e disaster recovery. In quest'ultimo caso l'aggiudicatario dovrà farsi carico di fornire le licenze d'uso per gli RDBMS forniti e della gestione delle politiche di backup se non integrabili con l'attuale sistema di backup e disaster recovery.

SCENARIO 1 - Applicativi client/server o web-based

Nel presente scenario, gli applicativi destinati all'utilizzo da parte degli utenti dovranno essere basati su tecnologia client/server o web-based.

Gli eventuali applicativi destinati all'installazione lato client dovranno essere adeguati alle caratteristiche software e hardware delle postazioni di lavoro e dovranno garantire piena compatibilità con le policy del dominio Active Directory e con i software già installati nelle postazioni di lavoro.

La distribuzione di tali applicativi sulle postazioni di lavoro dell'Azienda Asl Roma 1, nonché degli aggiornamenti, verrà eseguita per mezzo del sistema di software distribution di Active Directory, ovvero tramite pacchetti MSI (Microsoft Installer). In alternativa, nel caso in cui non fosse possibile effettuare il deployment centralizzato di tali applicativi, l'installazione verrà effettuata – con analoghe caratteristiche qualitative e di risultato – da parte dell'aggiudicatario.

Nel caso di eventuali applicativi web, sarà necessario analizzare e verificare la compatibilità di tali applicativi con i browser web e relativi plugin approvati dal servizio informatico per l'utilizzo dalle varie postazioni di lavoro



dell'Azienda Asl Roma 1.

SCENARIO 1 – Sistemi client

Eventuali PC o apparati oggetto di fornitura, qualora dispongano di sistema operativo Microsoft Windows, dovranno essere configurati come membri del dominio aslroma1.it in modo da essere conformi con le policy di dominio applicate ai computer dell'Azienda Asl Roma 1.

Nel presente scenario, se non diversamente comunicato dall'aggiudicatario, i sistemi operativi Microsoft Windows verranno aggiornati tramite WSUS installando tutte le patch rilasciate da Microsoft che verranno approvate dagli amministratori. Le configurazioni di rete dei PC/apparati oggetto della fornitura dovranno garantire compatibilità con il sistema di indirizzamento IP dinamico (DHCP) attivo in generale sui client dell'Azienda Asl Roma 1.

Nel caso in cui l'architettura e le caratteristiche tecniche dei sistemi forniti impedissero tale configurazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a redigere una relazione tecnica che giustifichi tale evenienza e sulla base della quale l'Azienda Asl Roma 1 si riserva di creare sul servizio DHCP opportune e specifiche configurazioni (reservation).

Nel presente scenario, le funzionalità dei PC/apparati forniti dovranno essere in grado di poter garantire piena compatibilità con l'antivirus presente nell'Azienda Asl Roma 1, in considerazione del fatto che verranno applicate le politiche di aggiornamento/scansione standard dell'Azienda Asl Roma 1, a meno di eccezioni concordate con il servizio informatico.

Eventuali PC/apparati non Windows che non siano compatibili con l'Active Directory e che necessitano di connettività con la rete dati Azienda Asl Roma 1, verranno connessi alla stessa con specifici indirizzi IP statici assegnati dal servizio informatico dell'Azienda Asl Roma 1. La gestione del patching di tali sistemi è comunque obbligatoria ed è a carico dell'aggiudicatario.

SCENARIO 1 –PAM

In caso di necessità di interventi in teleassistenza da remoto da parte del personale tecnico dell'aggiudicatario durante il periodo di validità del contratto, l'accesso agli host oggetto di assistenza sarà garantita esclusivamente per mezzo di accesso tramite la piattaforma di Privileged Access Management (PAM) dell'Azienda Asl Roma 1. Il personale tecnico potrà ottenere l'accesso alla piattaforma PAM solo a fronte della compilazione del modulo specifico che dovrà essere inviato per validazione al servizio informatico dell'Azienda Asl Roma 1.

La connessione sarà effettuata necessariamente utilizzando credenziali personali, utilizzando un doppio livello di autenticazione (pwd + OTP). Il secondo fattore di autenticazione sarà disponibile mediante invio codice tramite e-mail o tramite applicazione Google Authenticator. Non sono ammessi accessi utilizzando esclusivamente credenziali di tipo utenza/pwd.

La connessione al sistema avverrà tramite protocollo https.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non fosse in condizione di poter garantire tale configurazione per valide ragioni tecniche, sarà tenuto a redigere una relazione che giustifichi tale evenienza sulla base della quale l'Azienda Asl Roma 1 si riserverà di attivare connessioni di tipo VPN client-to-site o site-to-site (es: tunnel IPSec).

L'aggiudicatario dovrà garantire la tracciatura interna degli accessi effettuati da parte degli operatori che svolgono interventi in assistenza remota. L'Azienda Asl Roma 1 si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il report di tali accessi.

Le sessioni aperte tramite il sistema PAM verso gli host oggetto di assistenza potranno essere video registrate per finalità di monitoring e controllo, in quanto avverranno tramite utenze con privilegi amministrativi.

Per rispondere ad eventuali esigenze di monitoraggio continuativo da remoto dello stato dei sistemi che sono oggetto della fornitura, lo strumento messo a disposizione dall'Azienda Asl Roma 1, a fronte di specifica configurazione, consentirà all'aggiudicatario di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei servizi e dei dispositivi oggetto della fornitura.

SCENARIO 1 – Single Sign-On (SSO)

Tutti gli applicativi software forniti devono essere integrabili con l'LDAP messo a disposizione dal servizio Active



Directory. Il collegamento dovrà passare tramite canale cifrato TLS/SSL debitamente autenticato tramite credenziali di sola lettura. L'integrazione del software oggetto della fornitura con il servizio LDAP di Active Directory andrà discussa di volta in volta con il servizio informatico al fine di fornire tutte le specifiche necessarie all'implementazione.

SCENARIO 1 – Identity, Access & Governance Management (IAG)

Tutti gli applicativi software forniti devono essere integrabili con la piattaforma di Identity & Access Management dell'Azienda Asl Roma 1 (provisioning utenze e sistema di autenticazione centralizzato tramite Multi Factor Authentication). L'integrazione del software oggetto della fornitura con la piattaforma IAM andrà discussa di volta in volta con il servizio informatico al fine di fornire tutte le specifiche necessarie all'implementazione.

Altre soluzioni di SSO, autenticazione e account/identity management non saranno consentite.

SCENARIO 2

SCENARIO 2A

In questo scenario, i sistemi che sono oggetto della fornitura e che non necessitano di connettività di rete (es: airgapped) dovranno essere conformi alle misure minime e alla normative privacy vigenti.

Inoltre la gestione del patching e della manutenzione di tali sistemi andrà esclusivamente gestita in locale, escludendo qualsivoglia sistema di gestione remota. Sarà pertanto onere del fornitore provvedere all'aggiornamento periodico dei sistemi non connessi alla rete in conformità alle misure minime indicate nell'Allegato n.2 – "Requisiti di conformità in ambito security.

SCENARIO 2B

Ai sistemi che non devono interfacciarsi con la rete di Asl Roma 1 ma che necessitano di connettività di rete per svolgere le loro funzioni, verrà assegnata una specifica classe di indirizzi IP (statici o dinamici) coerente con il piano di indirizzamenti dell'Azienda Asl Roma 1 e tali dispositivi verranno inseriti in una **VLAN dedicata** dalla quale potranno effettuare **solo il traffico necessario per svolgere le funzioni richieste e il traffico relativo all'assistenza remota da parte del fornitore**. La disciplina del traffico verrà garantita tramite opportune ACL (Access Control List) o configurazioni sui firewall aziendali, stilate per rete IP e per porta, sulla base delle sole effettive necessità di traffico. Il fornitore dovrà garantire piena collaborazione nella redazione di tali ACL e/o regole sui firewall.

Gli host forniti saranno soggetti a filtraggio della navigazione Internet. Potranno essere implementate specifiche eccezioni all'autenticazione basate su IP sorgente che consentiranno il traffico esclusivamente verso IP e porte specifiche. L'aggiudicatario dovrà fornire la massima collaborazione in tal senso all'Azienda Asl Roma 1 per la definizione delle suddette eccezioni.

Nel presente scenario l'aggiudicatario sarà responsabile in toto delle prescrizioni in ambito di sicurezza informatica e privacy, secondo quanto previsto dal quadro legislativo e normativo vigente, nonché dal presente documento; in particolare per quanto riguarda le politiche di: autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA), di backup e disaster recovery, sugli aggiornamenti di sicurezza di tutti i software installati sugli host oggetto di assistenza, di protezione antivirus e da altre tipologie di cyber attacco.

Si specifica infine che, qualora l'aggiudicatario aderisca al presente scenario, sono da intendersi oggetto di fornitura anche eventuali PC client ed eventuali server fisici che si rendessero necessari, nonché qualsivoglia dispositivo necessario al corretto e sicuro funzionamento dei sistemi oggetto di fornitura.

Gli eventuali server o dispositivi di storage forniti dovranno essere conformi con gli standard per l'installazione a rack 19"; dovranno inoltre essere dotati di requisiti di ridondanza sufficienti a garantirne almeno la continuità operativa (es: doppio alimentatore, doppio storage controller, gruppo di continuità, etc) e laddove possibile anche l'alta affidabilità (HA). Non dovranno infine essere utilizzati per alcun motivo come postazioni di lavoro da parte degli operatori.

Per quanto concerne l'accesso remoto tramite VPN ai dispositivi oggetto della fornitura, a fronte della connessione VPN effettuata tramite i sistemi messi a disposizione dall'Azienda Asl Roma 1, il collegamento ai singoli host oggetto di assistenza potrà avvenire con strumenti scelti dall'aggiudicatario, nel rispetto delle modalità previste dal quadro legislativo e normativo vigente, previa validazione degli strumenti stessi e della



loro specifica configurazione da parte del servizio informatico dell'Azienda Asl Roma 1.

Per rispondere ad eventuali esigenze di monitoraggio continuativo da remoto dello stato sistemi che sono oggetto della fornitura, lo strumento messo a disposizione dall'Azienda Asl ROMA 1, a fronte di specifica configurazione, consentirà all'aggiudicatario di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei servizi e dei dispositivi oggetto della fornitura.

RESPONSABILITA'

5.1 Attività Tecnico/Amministrative

5.1.1 Matrice delle Responsabilità (vedi excel: Matrice delle Responsabilità.xls)

5.2 Attività Tecniche

5.2.1 Matrice delle Attività Tecniche (vedi excel: Matrice delle attività tecniche.xls)

6. RIFERIMENTI

- Regolamento 2016/ 679: "Regolamento Europeo del 27/04/2016"
- CAD Decreto Legislativo 82/2005
- Decreto Legislativo 217/2017
- Circolare Agid 18 Aprile 2017 n° 2: "Misure minime sicurezza ICT PA"

7. DIFFUSIONE

La procedura viene inviata ai Direttori/Responsabili indicati nella lista di distribuzione tramite la mail aziendale. La corretta ricezione verrà pertanto dimostrata dalla mail di ritorno che conferma la lettura. I destinatari provvederanno, con la stessa modalità, alla successiva diffusione nelle articolazioni aziendali di competenza per le quali è previsto l'utilizzo del documento.

8. ARCHIVIAZIONE

La procedura è archiviata in formato elettronico e/o cartaceo in tutti gli uffici/strutture interessati all'utilizzo e/o alla revisione del documento quali fra l'altro la Direzione sanitaria aziendale e pubblicata in Intranet nell'area xxxxxxxxxxxx (TABULARIUM).

La **copia originale** della procedura viene archiviata presso l'Ufficio qualità aziendale. La procedura approvata è disponibile nella **intranet aziendale** al link <https://xxxxxxxxxx>

9. ALLEGATI

Allegato 1: Requisiti generali di conformità dei software

Allegato 2: Requisiti di conformità in ambito Security

Allegato 1 (Requisiti generali di conformità del software):

Tutti i dispositivi o sistemi forniti, per almeno un anno dal collaudo definitivo dei sistemi, dovranno essere provvisti di contratto di manutenzione da parte del fabbricante e non dovranno risultare a fine ciclo di vita (end-of-life) o fuori dal periodo di supporto (end-of support). In generale, tutti i software forniti dovranno essere:

- conformi alle misure minime di sicurezza ("Misure minime AGID");
- intuitivi e di facile utilizzo, ad ogni livello di accesso ed in ogni configurazione, per tutti gli operatori (a prescindere dal ruolo);
- dotati di interfaccia utente grafica (GUI) in Italiano configurata in modo che le impostazioni internazionali del sistema operativo e della tastiera siano conformi alla mappatura IT standard;
- stabili dal punto di vista del funzionamento;
- in grado di gestire le eccezioni a runtime;
- ottimizzati, in termini di rapporto tra uso delle risorse e prestazioni;
- sviluppati tenendo conto dei principi del "ciclo di vita del software" e dell'"analisi del rischio", secondo le norme tecniche (o principi e metodologie almeno equivalenti) e le best practice internazionali; in ogni caso non dovranno utilizzare librerie deprecate e/o obsolete, né dovranno essere scritti e





sviluppati con versioni del linguaggio di programmazione fuori supporto tecnico del fabbricante o a fine ciclo di vita (end of life) e comunque non dovranno trovarsi in tale stato ad un anno dal collaudo definitivo dei sistemi;

- rilasciati in versione definitiva e non in “alpha-release”, “beta-release” o “release candidate”;
- ideati, progettati e realizzati nel rispetto del quadro legislativo vigente, nonché in modo da non mettere in alcun caso gli operatori in condizione di violare il quadro legislativo stesso nell’espletamento del normale utilizzo dei sistemi;
- installati e configurati per essere utilizzati, in condizioni di massima sicurezza e funzionalità, nello specifico contesto dell’Azienda Asl Roma 1, così come descritto nel presente documento;
- mantenuti e gestiti in modo da conservare e mantenere stabili nel tempo tutte le caratteristiche possedute al momento del collaudo definitivo.

Collegamento alla rete

Relativamente ai software che andranno installati su dispositivi collegati alla LAN dell’Azienda Asl Roma 1 e inseriti nel dominio aslroma1.it, la condizione è che tali software vengano eseguiti:

- in un contesto “user space” nei client (PC),
- come servizio di sistema nei server,
- come servizio di sistema nei client nei quali non sia prevista interazione con l’operatore, ed in ogni caso non dovranno essere modificati in alcun modo i permessi di default delle cartelle di sistema file system e del registro di sistema Microsoft (ove presente).

Configurazioni e dati

Relativamente alle configurazioni e ai dati:

- quelle degli applicativi server dovranno risiedere in database e comunque non nei dischi locali dei PC client;
- quelle globali degli applicativi client (ovvero non riferite alle personalizzazioni dei singoli account) dovranno risiedere in un file nella cartella di installazione dell’applicativo (a cui quindi avranno accesso solo gli utenti con ruolo Amministratore) oppure nel registro di sistema (ove presente) nella sottochiave appositamente creata in fase di installazione in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. In ogni caso le informazioni critiche in termini di sicurezza e funzionalità (a titolo di esempio non esaustivo: le stringhe di connessione ai database, le credenziali necessarie per instaurare eventuali altre connessioni client/server, ecc.) dovranno essere cifrate almeno con algoritmo AES-256;
- quelle personali degli applicativi client (ovvero riferite alle personalizzazioni dei singoli account) dovranno risiedere nel profilo dell’account a cui si riferiscono (ove presente).
- In sintesi, le configurazioni globali degli applicativi client non dovranno mai risiedere nei profili degli utenti, mentre le configurazioni personali degli applicativi client dovranno sempre e solo risiedere nei profili degli utenti.

Privacy e sicurezza

L’aggiudicatario dovrà individuare, all’interno della sua organizzazione, un “Responsabile per la privacy”. Questi verrà in tal senso nominato dal titolare del trattamento dei dati personali dell’Azienda Asl Roma 1 e dovrà inviare, nel rispetto delle procedure dell’Azienda, le richieste di abilitazione degli incaricati e degli amministratori afferenti all’aggiudicatario (anche quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di assistenza remota). I relativi account e le relative autorizzazioni verranno sempre erogate dall’Azienda Asl Roma 1 e a livello personale, secondo le proprie procedure ed in ogni caso con i privilegi necessari e sufficienti allo svolgimento delle mansioni di competenza.

In tutti i software forniti che si configurano come “strumenti elettronici” che effettuano trattamento di dati personali, così come definito nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati personali” e s.m.i., dovranno essere adottate:

- le “misure minime di sicurezza” previste dal suddetto codice e dal relativo disciplinare tecnico (Allegato B, D.Lgs. 196/03);





- le “idonee e preventive misure di sicurezza” previste dal medesimo codice all’art. 31 nell’ambito degli obblighi di sicurezza;
- le prescrizioni della Circolare AGID del 18 aprile 2017, n.2/2017, recante “Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” – vedi allegato n.2 Dovranno essere rispettati tali obblighi in particolare in termini di:
 - adozione di un “sistema di autenticazione informatica”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alle modalità di autenticazione (authentication) degli operatori per mezzo di account – e relative credenziali – personali
 - adozione di un “sistema di autorizzazione”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alle modalità di autorizzazione (authorization) degli account personali;
 - “protezione degli strumenti elettronici e dei dati”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alla sicurezza informatica;
 - “copie di sicurezza” e di “ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi”, comunque nel rispetto di quanto riportato nel presente documento relativamente alle politiche di backup e di disaster recovery.

Ambienti di test

In caso di aggiornamenti di versione o patching dei software proprietari oggetto della fornitura, l’aggiudicatario dovrà predisporre, di comune accordo con il servizio informatico, una procedura di testing finalizzata alla verifica della funzionalità e della conformità alle misure minime AGID (allegato n.2) prima del rilascio in produzione degli stessi. L’ambiente di test rispecchierà quello di produzione, pertanto i dispositivi o i software necessari alla sua creazione saranno di volta in volta valutati in base allo scenario di riferimento.

Allegato 2 (Requisiti di conformità in ambito security):

In entrambi gli scenari appena descritti sarà compito dell’aggiudicatario adeguare le specifiche dei sistemi oggetto della fornitura (e le relative modalità di gestione da parte degli amministratori) ai principi generali di sicurezza delle infrastrutture IT, garantendo la piena conformità alle prescrizioni indicate in questo documento, con particolare riferimento a quelle relative all’ambito della IT Security.

L’aggiudicatario dovrà garantire che sia l’architettura che gli elementi forniti vengano progettati, implementati e mantenuti nel tempo in modo da risultare conformi alle misure minime di sicurezza, al fine di minimizzare il rischio informatico residuo sia di “attacchi ai sistemi” che di “attacchi dai sistemi”.

Qui di seguito vengono espone le indicazioni relative ai requisiti di conformità con le misure minime di sicurezza AGID applicabili al contesto delle forniture da parte di aziende esterne:

Inventario dei dispositivi: Nel caso in cui i dispositivi oggetto della fornitura vadano connessi alla rete (Scenario 1 o 2B) i dispositivi oggetto della fornitura andranno inventariati e tali dati di inventario andranno mantenuti aggiornati seguendo un processo formale di approvazione. L’aggiudicatario dovrà compilare il modulo (esiste modulo ?) fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie all’implementazione della fornitura in oggetto ed inviarlo al servizio informatico per l’approvazione e la valutazione di eventuali “non conformità”. Sarà compito dell’aggiudicatario provvedere a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o sostituzioni seguendo di volta in volta lo stesso iter di approvazione.

Laddove i dispositivi siano raggiungibili via rete, l’assegnatario sarà inoltre tenuto a comunicare al servizio informatico le modalità di scansione remota delle informazioni inerenti l’hardware e il software installati nel dispositivo (es: SNMP, WMI) e relative credenziali.

Elenco software autorizzati: il fornitore dovrà indicare preventivamente i sistemi operativi e i software che intenderà utilizzare nei propri dispositivi/sistemi sia come prima installazione che in caso di necessità di aggiornamenti a “major release” o in caso di sostituzione con altro software, seguendo anche in questo caso il processo formale di approvazione. I software non presenti nella lista di quelli autorizzati (fare lista se non esiste già) potranno essere installati solo a fronte di specifica richiesta e validazione da parte del servizio informatico.

Configurazioni sicure standard: le configurazioni dei dispositivi e dei software devono rispettare le





configurazioni sicure standard, implementate nei clients tramite immagini di installazione preconfigurate e/o mediante group policies, le quali vengono applicate ai sistemi operativi Microsoft Windows sia server che client. Nel caso di sistemi operativi non Microsoft o non agganciati al dominio, sarà cura del fornitore effettuare l'hardening ad-hoc dei propri sistemi tramite procedure che dovranno essere formalmente validate dal servizio informatico.

Connessioni protette per l'amministrazione remota: l'aggiudicatario dovrà configurare opportunamente i dispositivi o i software oggetto della fornitura affinché le operazioni di amministrazione da remoto possano avvenire per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri), utilizzando protocolli cifrati (es: https/SSH/RDP) che dovranno essere formalmente validati dal servizio informatico.

Verifica vulnerabilità: L'aggiudicatario deve verificare la presenza di eventuali vulnerabilità sia prima dell'installazione che dopo l'eventuale modifica/aggiornamento dei dispositivi e dei software oggetto della fornitura. I sistemi collegati alla rete dell'Azienda Asl Roma 1 sono sottoposti periodicamente a verifica di vulnerabilità tramite appositi strumenti pertanto l'Azienda Asl Roma 1 si riserva di verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni vengano risolte per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure.

Patching dei dispositivi e degli OS: La politica di gestione degli aggiornamenti/patching dei dispositivi e dei sistemi operativi è naturalmente legata alla piattaforma in uso dallo specifico dispositivo fornito. In linea generale, nel caso in cui si tratti di sistemi basati su piattaforma Microsoft Windows sarà opportuno fare in modo che essi possano ricevere gli aggiornamenti dal server WSUS centralizzato già presente nell'Azienda Asl Roma 1, concordando con il servizio informatico dell'Azienda Asl Roma 1 dei time-slot periodici per consentire l'applicazione degli aggiornamenti sui propri sistemi e verificarne l'esito. In tutti gli altri casi, ovvero per le applicazioni proprietarie, per i sistemi Windows non legati al dominio, per i sistemi operativi non Windows o per tutti gli altri dispositivi, l'aggiudicatario si dovrà far carico della verifica della disponibilità ed installazione manuale delle patch, concordando con il servizio informatico dell'Azienda Asl Roma 1 dei time-slot periodici per consentirne l'esecuzione e la successiva verifica di funzionamento.

In linea generale le patch andranno installate entro 90gg dal rilascio, salvo la necessità di installarle con la massima urgenza nei casi in cui le patch vadano ad indirizzare e correggere bug o vulnerabilità ad alto livello di criticità.

Patching dei sistemi separati dalla rete (es: airgapped): In caso della fornitura di sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli "airgapped", l'aggiudicatario dovrà farsi carico di assicurare l'aggiornamento tempestivo degli stessi. Anche in questo caso, in linea generale le patch andranno installate entro 90gg dal rilascio, salvo la necessità di installarle con la massima urgenza nei casi in cui le patch vadano ad indirizzare e correggere bug o vulnerabilità ad alto livello di criticità.

Gestione account privilegiati:

I privilegi amministrativi vengono concessi solo ad utenti dotati delle competenze necessarie e di un incarico/contratto relativo alla configurazione dei sistemi, solo per consentire lo svolgimento di attività che richiedano specifici livelli di privilegi.

Le utenze personali devono essere formalmente autorizzate seguendo una specifica procedura di validazione da parte del servizio informatico.

Gli accessi amministrativi vengono tracciati nei registri di auditing e conservati su piattaforma di Log Management, sia per quanto concerne i sistemi federati con Active Directory che per i sistemi standalone. Al fine di consentire la corretta acquisizione dei log dai sistemi/dispositivi oggetto della fornitura l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire al servizio informatico le relative specifiche tecniche.

Gestione account locali: Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo o prima di mettere in produzione un software, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso. L'Azienda Asl Roma 1 si riserva la facoltà di effettuare periodicamente delle verifiche a campione.

System hardening: Le password delle utenze amministrative devono rispondere a criteri di elevata robustezza:





devono essere soggette a limiti minimi di lunghezza (es: 14 caratteri), rotazione (password history > 10) e durata (password aging <90gg). NB: tale prescrizione dovrà essere applicata a tutte le utenze con privilegi amministrativi, coinvolte nella fornitura, indipendentemente dal fatto che siano locali, legate all'Active Directory o definite in qualsiasi altra piattaforma software.

Gestione account privilegiati: L'aggiudicatario dovrà fare distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali distinte.

Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona. Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso. L'aggiudicatario dovrà inoltre conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza.

Endpoint Protection: l'Azienda Asl Roma 1 provvederà ad installare l'antivirus centralizzato (Sophos Endpoint Security) in tutti i dispositivi oggetto della fornitura compatibili con esso, al fine di garantire adeguati livelli di protezione antivirus, firewall, IPS, controllo dei dispositivi USB, controllo web e controllo delle applicazioni. Le politiche di configurazione della suite antivirus sono gestite centralmente e ai requisiti delle misure minime AGID ai punti sopraindicati, pertanto eventuali eccezioni antivirus potranno essere create solo a fronte della verifica da parte del servizio informatico della conformità alle stesse. Non sarà inoltre possibile attivare l'utilizzo di servizi di posta elettronica esterni a quelli dell'Azienda Asl Roma 1.

Data Protection: In base allo scenario al quale potrà essere ricondotta la fornitura, dovrà essere garantita l'esecuzione di almeno un backup settimanale contenente le informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema. Le modalità di esecuzione e la relativa pianificazione andranno concordate con il servizio informatico dell'Azienda Asl Roma 1 sulla base dello scenario applicabile. La riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza dovrà essere assicurata mediante adeguata protezione fisica dei supporti. Sarà inoltre necessario assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.

Crittografia dati rilevanti: L'aggiudicatario dovrà effettuare un'analisi dei dati manipolati dalla propria applicazione o dal sistema oggetto della fornitura al fine di individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e quelli ai quali va applicata la protezione crittografica, al fine di concordare con il servizio informatico di Asl Roma 1 le modalità più opportune per l'adempimento di tale direttiva.

Costo dei reagenti				
A	B	C	D	E
			prezzo (max 5 decimali)	totale riga (max 2 decimali)
referimento	descrizione	fabb annuo	prezzo unitario per unità di misura	costo/anno

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI
N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA
AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI
STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI
CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC
ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN
FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO
DELLA ASL ROMA 1

**ALLEGATO 5
SCHEDA ATTREZZATURE**

Dichiarazione di Conformità Normativa

Il sottoscritto

in qualità di Legale Rappresentante della

Ditta

con sede in

dichiara

sotto la propria responsabilità che le apparecchiature/sistemi oggetto della propria offerta sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie (e dotate del relativo marchio CE) e/o alle Norme Tecniche specificate nella tabella riportata a pagina 2 del presente documento.

In caso di affidamento si impegna a fornire:

- A)** Manuali per operatore originali con traduzione in italiano, anche sintetica, se redatti in lingua straniera (2 copie)
- B)** Manuali originali di assistenza tecnica
- C)** Schemi elettrici e funzionali

Senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente

1	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

2	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

3	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no

	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

4	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

5	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

6	nome identificativo del modello	
	Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva 89/392/CEE Macchine	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no

	Direttiva 89/336/CEE Compatibilità Elettromagnetica	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Direttiva	presenza di marchio CE sull'apparecchiatura/macchina ☐ sì ☐ no
	Norme tecniche (CEI, UNI...)	
	Marchi di qualità	

Firmato digitalmente

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 6

MODULO ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO

**MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA**

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) **trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:**

SPAZIO PER APPOSIZIONE
CONTRASSEGNO TELEMATICO

Cognome	Nome	
Nato a	Prov.:	Il
Residente in	Prov.:	CAP
Via/Piazza	N.	
Tel.	Fax	Cod. Fisc.
IN QUALITÀ DI		
☐ Persona fisica ☐ Procuratore speciale		
☐ Legale rappresentante della Persona giuridica		
DICHIARA		
☐ che, ad integrazione del documento, l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha: IDENTIFICATIVO n. _____ e data _____		
☐ di essere a conoscenza che l'ASL Roma 1 potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.		

Luogo e data

Firma digitale

AVVERTENZE:

1) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed inserito nella busta amministrativa virtuale, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 7 – SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale
rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in
_____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di
dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

☐ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo
con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di
essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e di non
partecipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di
imprese;

ovvero

☐ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-
bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____²,
come da copia allegata, nonché di non partecipare alla gara quale impresa mandataria di
un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

pertanto, al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla
procedura, si avvale della seguente impresa:

Impresa Ausiliaria: _____

Legale rappresentante: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale _____ P.I. _____

Iscrizione C.C.I.A.A. di _____ n. _____

Requisiti forniti : 1) _____; 2) _____;

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

Ecc....³

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali richiesti dal D. Lgs 36/2023.
2. attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonché delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023.
4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma 1 a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma 1 in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

ovvero

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Firmato digitalmente

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 8 – CONTRATTO PRIVACY

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016)

TRA

Il titolare del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 7), 24 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (citato, in seguito, come "GDPR"), è l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. e P.IVA 13664791004), in persona del Legale Rappresentante, il Direttore Generale Dr. Giuseppe Quintavalle, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale sita in Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma;

E

il responsabile del trattamento che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, è da individuarsi nel Fornitore

.....
..... (C.F. P.IVA) in quanto tenuto ad effettuare operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione (descrizione sommaria delle attività oggetto dell'appalto e delibera di riferimento) disciplinate dai relativi atti di aggiudicazione e dal contratto/Accordo quadro.

Il presente Accordo ha lo scopo di regolamentare, alle condizioni indicate negli articoli del presente atto, i rapporti tra il titolare del trattamento (in breve, di seguito, anche "Titolare") e il succitato Fornitore (citato, di seguito, anche, come "responsabile del trattamento" e, in breve, "RdT" e, altresì, "Fornitore").

Art. 1

Designazione del responsabile del trattamento

1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nella qualità di titolare del trattamento, designa, con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore quale responsabile del trattamento.
2. Il Titolare, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce al responsabile del trattamento le seguenti autorizzazioni generali:
 - a) ad effettuare operazioni di trattamento (sui dati personali - e, se necessari alla finalità principale del trattamento, anche particolari - di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso) necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento e/o comunque funzionali all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento) dedotte nel vigente rapporto contrattuale, con modalità che permettano di identificare, solo in caso di necessità, gli interessati;
 - b) a far ricorso, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, ad altri responsabili del trattamento (anche se situati all'estero) ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 2

Accettazione della designazione da parte del Fornitore

1. Il Fornitore - nella persona del suo legale rappresentante e/o di persona delegata alla sottoscrizione del presente Accordo che, a tal fine, dichiara, assumendosene la responsabilità a tutti gli effetti di legge, di averne ricevuto potere - nel confermare la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che derivano dal GDPR e dalla normativa italiana sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal presente Accordo, dichiara di accettare la designazione a responsabile del trattamento di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente Accordo e, ai sensi agli effetti degli artt. 4, paragrafo 1- punto 8), 28 del GDPR, si impegna a procedere al trattamento dei dati personali e, se necessari, particolari (entrambi, di seguito citati, come "dati"):
 - a) nei limiti delle autorizzazioni generali di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente Accordo;
 - b) per esclusivo conto del Titolare, attenendosi alle istruzioni ricevute dal medesimo Titolare attraverso la presente Accordo o a quelle ulteriori che saranno successivamente impartite;
 - c) in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tale principale finalità o, se

imposte dalla vigente legislazione o autorizzate dal Titolare, per altre finalità correlate con la finalità principale;

- d) conservando, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi, anche di altro Responsabile del trattamento (di seguito, anche, sub-responsabile) di cui, nel caso in cui sia ammesso il subappalto, si avvalga per effettuare il trattamento.
2. Il responsabile del trattamento dichiara di essere consapevole che:
- ulteriore trattamento dei dati non effettuato per conto del Titolare rileva ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 1, punto 7), 24 del GDPR e, in tal caso, agirà quale autonomo titolare del trattamento assumendosene l'intera responsabilità nei confronti degli interessati, dell'Autorità di controllo, fatta salva comunque la previsione di cui all'art. 7 del presente Accordo;
 - nell'evenienza indicata nell'art. 1, comma 2, lett. b) del presente Accordo, deve osservare quanto stabilito nell'art. 28, paragrafo 4, del GDPR e, nel caso altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Art. 3

Istruzioni sul trattamento dei dati

1. Il responsabile del trattamento, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna ad osservare le istruzioni documentate fornite dal Titolare.
2. Il responsabile del trattamento considera istruzioni documentate le pattuizioni previste dal rapporto contrattuale in essere, dagli eventuali suoi allegati o atti correlati ai quali le relative parti hanno fatto espresso rinvio nonché ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del responsabile del trattamento e, soprattutto, le seguenti:
 - a) informare il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il GDPR o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
 - b) trattare i dati nel pieno rispetto del GDPR e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati;
 - c) adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto, se necessari a conformare il trattamento o ad elevarne la relativa sicurezza, anche dei provvedimenti, tempo per tempo, emanati dall'Autorità di Controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (<https://www.garanteprivacy.it>) e che comunque, possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0633062792; dpo@aslroma1.it);
 - d) rispettare, in ogni caso, la dignità degli interessati, osservando sia principi del trattamento di cui all'art. 5 del GDPR sia adottando ogni necessaria cautela e accorgimento riferibile al contesto del trattamento, tra cui, se applicabili, si indicano, esemplificativamente, le cautele e gli accorgimenti disposti dal Garante per la protezione dei dati personali: per i luoghi di cura, il provvedimento del 9 novembre 2005 (doc. web n. 1191411); per la consegna presidi sanitari al domicilio dell'interessato, il provvedimento 21 novembre 2013 (doc. web n. 2803050);
 - e) compiere le sole operazioni di trattamento funzionali, nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza, all'esecuzione dell'attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità e, in tal ultimo caso, con modalità e adozione di accorgimenti e misure tecniche e organizzative tali da assicurare che il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal GDPR non venga mai compromesso, anche al fine di evitare che il trattamento possa arrecare danno agli interessati;
 - f) utilizzare i dati per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal Titolare;
 - g) non utilizzare i dati per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.);
 - h) fornire assistenza al Titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della

natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, come (esemplificativamente):

- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al GDPR e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente Accordo;
- tutte le informazioni necessarie a fornire adeguato riscontro degli interessati o ad adempiere ad obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
- i) mantenere la riservatezza dei dati ovvero non renderli pubblici, diffonderli o divulgarli, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale/convenzionale di riferimento, come, parimenti, mantenere la riservatezza sulle misure intraprese per proteggerli;
- j) designare le persone autorizzate al trattamento e garantire che tali persone siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- k) individuare, ove necessario, i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema e, in tal caso, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- l) far osservare alle persone autorizzate le istruzioni sul corretto trattamento o, se del caso, chiederne ulteriori al Titolare nonché vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- m) gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso Titolare;
- n) fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del Titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare;
- o) acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il Titolare), impegnandosi altresì, a non acquisire ulteriori consensi non necessari al trattamento e che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il Titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati;
- p) tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del GDPR Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al Titolare;
- q) comunicare prontamente al Titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri subfornitori (di seguito, sub-responsabili del trattamento) e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al Titolare;
- r) non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedergli, in alcun modo, i dati;
- s) designare, nel caso in cui sia ammesso il subappalto dagli atti negoziali di riferimento, i subfornitori (anche se situati all'estero) quali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili del trattamento) e far assumere agli stessi, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui si è impegnato, con imposti, tramite il presente Accordo, quale al responsabile (iniziale) del trattamento; (Fornitore);
- t) informare il Titolare di aver fatto ricorso a sub-responsabili del trattamento, anche se situati all'estero, conformemente a quanto previsto dall'art. 28, paragrafo 2, secondo periodo, del GDPR.

Art. 4

Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il trasferimento di dati extra UE è ammesso se la Commissione Europea ha stabilito che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo o verso organizzazione internazionale (ONU, Unesco, ecc.) garantiscono un livello di protezione adeguato.
2. Il trasferimento di dati extra UE è, altresì, ammesso se il responsabile del trattamento è in grado di fornire garanzie adeguate, ovvero sia in grado di comprovare la validità di uno degli strumenti previsti dall'art. 46 del GDPR (es. clausole standard approvate dalla Commissione Europea - cd. standard contract clauses; le norme vincolanti di impresa o Binding Corporate Rules; i codici di condotta; i meccanismi di certificazione) e garantire che gli Interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi ai sensi del GDPR e, per ottenere tale risultato, implementare, se del caso, misure aggiuntive tecniche (crittografia, separazione del trattamento, pseudonimizzazione) e organizzative (politica interna, trasparenza, procedure) che dovranno essere documentate e giustificate. Nel caso in cui l'adozione di tali misure non si riveli sufficiente a ridurre i rischi derivanti dal trasferimento il medesimo non dovrà essere effettuato o, se già attuato, dovrà sospendersi.

Art. 5

Diritti del Titolare

1. Il Titolare ha diritto:
 - a. al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi, stabiliti dal GDPR, gravanti sul RdT e dal presente Accordo;
 - b. al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente Accordo e nelle istruzioni successivamente impartite;
 - c. di reclamare la parte del risarcimento corrispondente alla parte di responsabilità imputabile al RdT e agli eventuali sub-responsabili del trattamento cui, nei casi consentiti, abbia fatto ricorso per effettuare operazioni di trattamento, anche all'estero;
 - d. all'immediata restituzione dei dati personali oppure, a sua scelta, alla conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale oppure, a richiesta, alla loro integrale cancellazione e, in entrambi i casi, al rilascio contestuale di attestazione scritta che presso lo stesso RdT non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il RdT è tenuto ad indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione. Con riferimento all'obbligo di restituzione dei dati, il RdT si obbliga ad utilizzare formati standard ed interfacce che facilitino l'interoperabilità e la portabilità dei dati.

Art. 6

Istanze degli interessati

1. Qualora il responsabile del trattamento riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei loro diritti, esso dovrà:
 - darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
 - coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
 - assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).

Art. 7

Manleva e responsabilità per violazione di dati personali

1. Il Responsabile del trattamento, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo od onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei confronti del Titolare da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità. Ciò vale anche nei casi di eventuale illiceità o illegittimità delle operazioni di trattamento di dati personali che siano imputabili a fatto, comportamento o omissione da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori o di eventuali suoi sub-responsabili.

2. Il Titolare dà atto che il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile, come descritto all'art. 82.3 GDPR.
3. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il responsabile del trattamento viola il RGPD o il presente Accordo, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato autonomo titolare del trattamento.

Art. 8

Durata

1. La designazione e le relative autorizzazioni al trattamento dei dati, per conto del Titolare, hanno efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente Accordo e la conclusione dell'attività di cui al vigente rapporto contrattuale, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.
2. Qualora l'attività/servizio dedotto nel rapporto contrattuale non venga più fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.

Art. 9

Rinunce

1. Resta inteso che il presente Accordo non comporta alcun diritto per il responsabile del trattamento a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare o con sub-responsabili del trattamento.

Art. 10

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Accordo si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.
2. Sono vevoli le definizioni ed i principi del trattamento di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5 del GDPR.
3. Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente Accordo laddove la normativa subisse una significativa riforma, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del trattamento.

Roma,

Il responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento
Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Legale Rappresentante
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

ALLEGATO 9 – INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione alla quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(ii) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi

tramite il profilo del committente, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, all'indirizzo <http://www.aslroma1.it>.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI N. 2 SISTEMI OSNA PER L'ANALISI INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA, COMPRENDENTI STRUMENTAZIONE, CAPPE A FLUSSO LAMINARE, MATERIALI DI CONSUMO E REAGENTI DEDICATI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTO SPIRITO DELLA ASL ROMA 1

AII. 10 SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a _____, Prov. _____, il _____ autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____, nel seguito "Amministrazione",

E

La Società _____, C.F. n. _____, Partita IVA n. _____, con sede in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, Registro Imprese _____, nel seguito "Fornitore", nella persona di _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____,

PREMESSO CHE

- a. L'ASL Roma 1, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, previa consultazione di mercato eseguita tramite Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio, per l'acquisizione di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito, per 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
- b. con Deliberazione n. _____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura negoziata anzidetta;
- c. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;
- d. il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni contrattuali e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;

- e. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE*

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, l'invito a formulare offerta, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dall'Amministrazione.
4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura di n. 2 sistemi full service, con metodica OSNA per l'analisi intraoperatoria automatizzata del linfonodo sentinella, compresi di strumentazione, materiale di consumo, reagenti e cappe a flusso laminare, necessari alle UOC di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri San Filippo Neri e Santo Spirito.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione ad eseguire le prestazioni, così come dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica e loro allegati, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, __, senza IVA.
3. Tale importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di negoziazione.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvenuto collaudo sottoscritto, quest'ultimo da entrambe le parti;
2. La durata del Contratto potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, azionando con comunicazione da inviare al Fornitore, con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che, alla scadenza del termine, non sia esaurito l'importo massimo spendibile.
3. Il contratto inoltre potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e da terzi autorizzati.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
 - a. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione, coerentemente con quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - b. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - c. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara e nell'offerta tecnica e loro allegati;
 - d. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - g. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri

dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

- h. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.
- i. osservare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale, operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione;
- j. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione di gara, nonché le relative modalità di pagamento, da liquidarsi entro 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l'avvio di forme di recupero coattivo, anche mediante parziale escussione della garanzia definitiva in quanto specifico inadempimento della prestazione contrattuale.

Articolo 6

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Anche ai sensi degli artt. 113 e 116 del Codice, il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Fornitore, si impegna ad inviare su richiesta dell'Ente, un report contenente:
 - valore delle fatture inviate all'Amministrazione;
 - dettaglio delle prestazioni erogate;
 - ogni altra informazione richiesta dall'Amministrazione.
3. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
4. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

5. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
6. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione delle prestazioni o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 7

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti espressi nell'offerta economica.
2. I predetti corrispettivi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. Al presente contratto si applicano le norme relative alla revisione prezzi, disciplinate dal codice.

Articolo 8

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza che verrà stabilita tra le parti, in considerazione della cadenza degli ordinativi di fornitura e comunque successivamente alla singola consegna.
2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 21 marzo 2019 "*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata*". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il

riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali" di cui al Capitolato Tecnico, da intendersi qui integralmente riportato.
5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.
6. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Si applicano le previsioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice.
7. In difetto di tempestiva comunicazione della variazione delle modalità di accredito di cui all'art. 10, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Amministrazione e dovuti da tale interruzione.

Articolo 9

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

5. Laddove in sede di offerta il Fornitore abbia dichiarato di avvalersi del subappalto, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 10

Trasparenza e Anticorruzione

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11

Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del contratto si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Amministrazione, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del contratto. In caso di mancata regolare esecuzione contrattuale verranno applicate le penali così come disciplinate nel Capitolato Tecnico (Allegato 2 al Disciplinare della procedura negoziata), da intendersi qui integralmente trascritto.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, ha costituito a favore dell'Amministrazione una garanzia fideiussoria.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 13

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14

Danni, responsabilità civile

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Amministrazione, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
3. Come specificato, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal personale del Fornitore.
4. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'Amministrazione, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.
5. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola Amministrazione, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 15

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Capitolato Tecnico da intendersi qui integralmente trascritte.
2. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti

la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Articolo 16

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione delle prestazioni, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

5. L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Articolo 17

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Amministrazione avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 19

Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, indirizzo e-mail _____ PEC _____.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'Amministrazione.
3. In ogni caso l'Amministrazione aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21

Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, Codice.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 12, del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto
5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 22

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, e preso atto del divieto di affidamento in subappalto dell'integrale esecuzione del contratto, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il Fornitore deve garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
8. Fuori dai casi di cui all'art. 119, comma 11, Codice il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
9. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 24

Clausola Antipantouflage

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Amministrazione che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 25

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 26

Codice di comportamento

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, disponibili sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.aslroma1.it> e di cui dichiara di aver preso visione.

Articolo 27

Allegati

1. Si intendono quali parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma conservati presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: l'invito a formulare offerta, il Disciplinare e tutti i suoi allegati, in particolare il Capitolato tecnico di gara, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore e i loro allegati.
2. Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il Fornitore

L'Amministrazione

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nella Lettera di Invito e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del C.c. e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 7 Corrispettivi, Articolo 8 Fatturazione e pagamenti, Articolo 9 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 11 Penali, Articolo 12 Cauzione definitiva, Articolo 13 Riservatezza, Articolo 14 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 15 Risoluzione e clausola risolutiva espressa, Articolo 16 Recesso, Articolo 21 Cessione di credito e contratto, Articolo 22 Subappalto, Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

**FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI INTEGRATI
PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME CHIMICO FISICO DELLE
URINE E L'ANALISI DEL SEDIMENTO URINARIO OCCORRENTI
ALLA ASL ROMA 1, UOC PATOLOGIA CLINICA HUB 3 PO SAN
FILIPPO NERI, E ALLA ASL ROMA 4, LABORATORI BASE PO
SAN PAOLO E PO PADRE PIO**

ALLEGATO 10 – PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.